

GEO ENERGY SERVICE S.r.l.

MISURE INTEGRATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE AI SENSI ART.1, C. 2 BIS, L. 190/2012 - TRIENNIO 2026- 2028

**APPROVATO CON DETERMINA DELL'A.U. IN DATA 16 GENNAIO
2026**

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI “ANTICORRUZIONE”	4
1.1. Premessa	4
1.1.1. Disposizioni relative agli obblighi di prevenzione e repressione di fenomeni corruttivi	5
1.2. l’Integrazione tra la normativa “Anticorruzione” e il Modello ex D.lgs. n. 231/01 in Geo Energy S.p.A.	8
2. GLI ATTORI DEL CONTRASTO ALLA CORRUZIONE	9
2.1 L’Autorità nazionale Anticorruzione	9
2.2 Il Responsabile dell’attuazione del “Piano di prevenzione della Corruzione”	10
2.3 L’Organo Amministrativo.	12
3. LE CONDOTTE RILEVANTI E LA TIPOLOGIA DEI REATI	12
3.1. I reati contro la Pubblica Amministrazione: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un Ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico (artt. 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter)	13
3.2. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione: concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione, traffico di influenze illecite (artt. 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 321, 322, 346, del Codice penale)	14
3.3. Corruzione tra privati (Art. 2635 C.c.)	18
3.4 art. 2635-bis del codice civile: l’istigazione alla corruzione tra privati	18
3.5 Altri reati rilevanti ai fini della legge 190/2012: art. 314, 316, 318, 320, 326, 328, 356 c.p., 2365-ter c.c.	19
4. IL CONTESTO INTERNO E QUELLO ESTERNO DI “GEO ENERGY SPA”	19
4.1. Il contesto interno	19
4.2. Il contesto esterno	20
5. METODOLOGIA DI LAVORO	23
6. LA GESTIONE DEL RISCHIO	24
6.1. Mappatura dei processi	24
6.2. L’identificazione del rischio.	25
6.3. Analisi dei rischi	25

6.4. Trattamento del rischio (individuazione delle misure generali e specifiche idonee a prevenire i rischi individuati).....	41
6.4.1. Misure specifiche.....	43
6.4.1.1. AREA Selezione/assunzione e politiche del personale, conferimento incarichi	43
6.4.1.2. AREA Processo di approvvigionamento.....	46
6.4.1.3. AREA processi afferenti i “Rapporti con la P.A.”	48
6.4.1.4. AREA Erogazione del servizio.....	49
6.4.1.5. AREA Gestione delle risorse finanziarie	50
6.4.1.6. AREA Altri processi sensibili	51
6.4.2. Trattamento del rischio (misure generali)	52
6.4.2.1. Formazione di Commissioni	52
6.4.2.2. Conflitto di interesse.....	52
6.4.2.3. Rotazione del personale	56
6.4.2.4. Il pantouflage.....	56
6.4.2.5. incompatibilità ed inconferibilità (D.lgs. n. 39/13).....	57
7. SISTEMA AUTORIZZATORIO	58
8. PRASSI E PROCEDURE.....	58
9. FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL PIANO NEL CONTESTO AZIENDALE	59
9.1. Informazione.....	59
9.2. Adozione di specifiche attività di formazione del personale	60
10. IL CODICE ETICO DELLA “GEO ENERGY SPA.”	61
11. CODICE DI COMPORTAMENTO	61
12. SISTEMA DISCIPLINARE E RESPONSABILITÀ	61
13. FLUSSI INFORMATIVI, SEGNALAZIONI E WHISTLEBLOWING	62
14. MONITORAGGIO E RIESAME.....	65
14.1 Monitoraggio sull’attuazione delle misure	65
14.2 Monitoraggio sull’idoneità delle misure	66
14.3 Riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema	66
15. CONSULTAZIONE E COINVOLGIMENTO.....	66
16. RELAZIONI E SINERGIE TRA RPCT E ODV	67
SEZIONE II	69
PIANO DELLA TRASPARENZA	69
17. IL PIANO DELLA TRASPARENZA	69
17.1 Ambito di applicazione delle norme sulla Trasparenza	69
17.2. Obblighi di pubblicazione	71
17.3. Applicazione delle norme sulla trasparenza in “GEO ENERGY SPA”: realizzazione della “Sezione”, contenuti e flussi informativi.....	72
17.4. Compiti del “Responsabile della Trasparenza” e attestazione periodica sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione.....	73
17.5. L'accesso civico: Capo 1-bis al D.lgs. 33/2013, dal titolo “ Diritto di accesso a dati e documenti”, articolo 6 del D.Lgs. 97/2016 che ha riscritto l’art. 5 del D.lgs. 33/2013 e	

introdotto il 5-bis.....	76
18. LE SANZIONI A SEGUITO DELL'ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI NORMATIVE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA.....	78
19. RECEPIMENTO DINAMICO MODIFICHE DEL CONTESTO INTERNO ED ESTERNO	78
 ALLEGATO 1: Griglia degli obblighi di pubblicazione pianificati.	
ALLEGATO 2: Attestazione del RPCT	

In attuazione della determinazione dell'A.U. (quale Organo di indirizzo politico secondo le definizioni contenute nella Legge n. 190/12) del 16 gennaio 2026 in ottemperanza a quanto previsto nella Legge n. 190/12 e nel *"Piano nazionale Anticorruzione"*, è stato nominato il *"Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza"* nella persona Ileana Zedda.

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI "ANTICORRUZIONE"

1.1. Premessa

Con la Legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012 ed entrata in vigore il 28 novembre 2012, sono state approvate le *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione"* (nel prosieguo, in breve, anche *"Legge Anticorruzione"* o *"Legge"*).

La legge citata e i relativi decreti attuativi prevedono una serie di misure finalizzate a contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi nelle Amministrazioni Pubbliche sia centrali che locali e negli Organismi da essi partecipati tra cui le società in controllo pubblico come Geo Energy S.p.A..

Pertanto, la Geo Energy Spa (di seguito, in breve anche, *"Geo Energy"* o la *"Società"*) ha sviluppato e adottato il presente Piano di Prevenzione della Corruzione che contiene le misure integrative di prevenzione, dando attuazione alla Legge 190/2012, con la finalità di definire, nel contrasto e nella prevenzione della corruzione, un sistema di controllo interno e di prevenzione, integrato con gli altri elementi già adottati dall'Azienda (Codice Etico e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. n. 231/01), cogliendo altresì l'opportunità per introdurre nuove e ulteriori misure e/o rafforzare quelle esistenti, con un'azione coordinata per l'attuazione di efficaci tecniche di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità.

Il Piano della Prevenzione della Corruzione che è stato elaborato ed integrato nel Modello ex D.lgs. n. 231/01 di cui fa parte, ha l'obiettivo di rafforzare e razionalizzare il corpo degli interventi organizzativi e di controlli attuati da Geo Energy per il contenimento dei rischi "231" al fine di identificare le strategie per la prevenzione ed il contrasto della corruzione a livello aziendale. Tale documento rappresenta il complesso degli strumenti finalizzati alla prevenzione che saranno attuati e aggiornati nel corso del tempo, sia in funzione del grado di efficacia che si evincerà dalla loro applicazione, sia in relazione alle modifiche organizzative e di processo che potranno intervenire nella Società.

Più precisamente la nozione di corruzione rilevante ai fini dell'applicazione della suddetta legge ha una connotazione più ampia rispetto a quella penalistica e comprende, oltre ai delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II, Capo I del Codice Penale, le varie situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

In questa sede si assume il seguente concetto di corruzione, come espresso dall'ANAC nel Piano Nazionale Anticorruzione: *“Poiché il Piano è uno strumento finalizzato alla prevenzione, il concetto di corruzione che viene preso a riferimento nel presente documento ha un'accezione ampia. Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”*.

Sono altresì ricomprese nell'ambito oggettivo le ipotesi di corruzione tra privati che producono un danno all'ente (e quindi non solo un vantaggio come previsto nel D.lgs. n. 231/01).

Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento, quindi, recepisce l'accezione più ampia prevista dalla normativa, quella cioè della cosiddetta *maladministration*, che comprende anche condotte prive di rilevanza penale o non sanzionate, ma comunque sgradite all'ordinamento giuridico. In un elenco non esaustivo: conflitti di interessi, nepotismo, clientelismo, discrezionalità nell'assunzione delle decisioni, assenteismo, sprechi, ritardi nell'espletamento delle pratiche, scarsa attenzione alle domande dei cittadini ecc.. Il tutto indipendentemente dal fatto che tali condotte arrechino un vantaggio o siano poste in essere nell'interesse della società stessa e dalla loro rilevanza penale.

corruzione e dell'illegalità.

Il presente Piano triennale 2026–2028 è redatto in attuazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

1.1.1. Disposizioni relative agli obblighi di prevenzione e repressione di fenomeni corruttivi.

- a) Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

- b) Circolare Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione 25 gennaio 2013 n. 1 recante "Legge n. 190 del 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".
- c) Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
- d) Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190".
- e) Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".
- f) D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- g) PNA predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato dall'A.N.AC. con delibera n. 72/2013 del 11.09.2013; - D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" convertito con modificazioni dalla L. 221/2012;
- h) Delibera ANAC n. 75 del 24/10/2013 del recante "Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni".
- i) Legge 27 maggio 2015, n. 69 recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio".
- j) Delibera ANAC n. 10/15, recante "Individuazione dell'autorità amministrativa competente all'irrogazione delle sanzioni relative alla violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del d.lgs. 33/2013)".
- k) Determinazione n. 8/15 recante "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici".
- l) Delibera ANAC n. 12/15, recante "Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione".
- m) D.lgs. n. 97/16, recante "semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".
- n) Delibera n. 831/16, recante "approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016".
- o) Legge 30 novembre 2017, n. 179 in materia di whistleblowing,
- p) L'8 novembre 2017 l'ANAC – Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato in via definitiva la delibera n. 1134 contenente le "Nuove Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte

delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”.

- q) Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 38 (*Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato*)
- r) “P.n.A.” 2019, Delibera Anac n. 1064/19.
- s) Delibera n. 1201 del 18 dicembre 2019 *“Indicazioni per l’applicazione della disciplina delle inconfiribilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione – art. 3 d.lgs. n. 39/2013 e art. 35 bis d.lgs. n. 165/2001”*
- t) Delibera n. 25 del 15 gennaio 2020 *“Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l’affidamento di contratti pubblici”*
- u) Delibera n. 177 del 19 febbraio 2020 *“Linee guida in materia di Codici di febbraio 2020 comportamento delle amministrazioni pubbliche”*
- v) Delibera n. 445 del 27 maggio 2020 *“Parere in materia d’inconfiribilità dell’incarico di amministratore unico della omissis s.r.l.”.*
- w) Delibera n. 600 del 1° luglio 2020 *“Ipotesi di incompatibilità interna prevista con riferimento allo svolgimento di determinate funzioni”.*
- x) Delibera n. 983 del 18 novembre 2020 *“Procedimento sanzionatorio UVMAC/S/[omissis]/2020 nei confronti del Comune [omissis] per omessa adozione del PTPCT relativo al triennio 2020-2022”.*
- y) delibera n. 1120 del 22 dicembre 2020 *“Richiesta di parere del Ministero della Difesa in merito alle novità introdotte dal decreto-legge 16/7/2020 n. 76, convertito con legge 11/9/2020 n. 120, in materia di patti di integrità”.*
- z) Delibera n. 469 del 9 giugno 2021 *“Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)”.*
- aa) Delibera n. 1164 del 11 dicembre 2019 *“Soggezione della società OMISSIS, operante in un sistema multilaterale di negoziazione (EXTRAMOT Pro), alla disciplina in materia di obblighi di pubblicazione e di trasparenza”.*
- bb) Delibera 803 del 7 ottobre 2020 *“Coordinamento della disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con gli obblighi di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati previsti nella delibera n. 444 del 31 ottobre 2019 dell’Autorità per la regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA)”.*
- cc) Delibera n. 1047 del 25 novembre 2020 *“Pubblicazione dei dati sui compensi concernenti gli incentivi tecnici di cui all’art. 113, d.lgs. 50/2016, al personale dipendente”.*
- dd) Delibera n. 1054 del 25 novembre 2020 *“Interpretazione della locuzione "enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione" e di "svolgimento di attività professionali" di cui all’art. 15, co.1, lett. c) del d.lgs. 33/2013”.*
- ee) Delibera n. 329 del 21 aprile 2021 *“Pubblicazione dei provvedimenti finali dei procedimenti di valutazione di fattibilità delle proposte per la realizzazione in concessione di lavori in project financing, di cui all’art. 183, comma 15, d.lgs. 50/2016”.*

- ff) Delibera n. 364 del 5 maggio 2021 *“Accesso civico generalizzato ex artt. 5, co. 2 e 5-bis del d.lgs. n. 33/2013 con riferimento alla consulenza tecnica d'ufficio (CTU)”*.
- gg) Delibera n. 468 del 16 giugno 2021 *“Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27 d.lgs. n. 33/2013): superamento della delibera numero 59 del 15 luglio 2013 recante “Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d.lgs. n. 33/2013)”*.
- hh) PNA 2022, approvato con Delibera ANAC il 16 novembre 2022 e il suo aggiornamento 2023, approvato con Delibera ANAC n. 605 del 19 dicembre 2023.
- ii) D.lgs. 36/2023, recante *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78”*, entrato in vigore il 1° luglio 2023 e abrogativo del precedente D.lgs. 50/2016.
- jj) D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e disposizioni nazionali”* (c.d. Decreto Whistleblowing).
- kk) Delibera ANAC n. 495 del 25 settembre 2024 *“Approvazione di 3 schemi di pubblicazione ai sensi dell’art. 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al medesimo decreto - Messa a disposizione di ulteriori schemi”*, come modificata dalla Delibera n. 481 del 3 dicembre 2025.
- ll) Delibera ANAC n. 464 del 26 novembre 2025 *“Delibera di carattere generale sull’esercizio del potere di vigilanza e accertamento, da parte del RPCT e dell’ANAC, in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui al d.lgs. n. 39 del 2013”*.
- mm) PNA 2026-2028 approvato da ANAC nel mese di novembre 2025.

Non è stato preso in considerazione l’aggiornamento 2024 del Piano Nazionale Anticorruzione 2022, approvato nel 2025, che fornisce indicazioni operative solo per i Comuni con popolazione al di sotto dei 5000 abitanti e con meno di 50 dipendenti.

1.2. L’Integrazione tra la normativa “Anticorruzione” e il Modello ex D.lgs. n. 231/01 in Geo Energy S.p.A..

Come precisato nelle Linee guida Anac (Delibera n. 1134/17), l’art. 2 bis, comma 2, lettera b), del D.lgs. n. 33/2013 rinvia per la definizione di società in controllo pubblico al D.lgs. n. 175 del 2016, introducendo così un elemento di discontinuità rispetto al previgente quadro normativo, unicamente regolato dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, basato su una diversa e più ampia nozione di controllo presa in considerazione. L’art. 2, comma 1, lettera b), del richiamato d.lgs. n. 175 del 2016 definisce come «controllo», tra l’altro: “la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile.”

Pertanto, alla luce del mutato contesto normativo, Geo Energy, in quanto totalmente partecipata da Enti Locali, rientra senza dubbio tra le società in controllo pubblico.

Nella prospettiva sopra evidenziata, le misure introdotte dalla Legge n. 190 del 2012 ai fini di prevenzione della corruzione si applicano anche a Geo Energy S.p.A., in quanto appunto società controllata dalla P.A..

Il PNA e la citata Delibera n. 1134/17 nella parte intitolata ai *“Piani triennali di prevenzione della Corruzione ‘P.t.p.C’. e i Modelli di organizzazione e gestione del Dlgs. n. 231 del 2001”* illustra le modalità di redazione, adozione e pubblicazione dei *“P.t.p.C.”* e, nel caso specifico delle Società in controllo pubblico, così recita: *“al fine di dare attuazione alle norme contenute nella Legge n. 190/12, gli Enti pubblici economici e gli Enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale, sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali estendendone, quale azione di prevenzione della corruzione, per evitare inutili ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del D.Lgs. n. 231 del 2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi ma estendendone l’ambito di applicazione non solo ai reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dal Dlgs. n. 231/01 ma anche a tutti quelli considerati nella Legge n. 190/12, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall’Ente (Società strumentali/Società di servizi pubblici locali). Tali parti dei modelli di organizzazione e gestione, devono essere integrate ai sensi della L. n. 190 del 2010 e denominate ‘Piani di prevenzione della Corruzione’. Gli Enti pubblici economici e gli Enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale devono, inoltre, nominare un Responsabile per l’attuazione dei propri ‘Piani di prevenzione della Corruzione’...”*.

Il *“P.n.A.”* impone in definitiva di tener conto, nella redazione dei *“Piani di prevenzione della Corruzione”*, del fatto che le situazioni di rischio *“...sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319-ter, C.p., e sono tali da comprendere, non solo l’intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”*.

Secondo le indicazioni Anac (Delibera n. 8/15 e n. 1134/17), la società avendo già approvato un modello di organizzazione e gestione della specie di quello disciplinato dal D.lgs. n. 231 del 2001, ha provveduto sin dal 2013 ad integrarlo annualmente con l’adozione delle misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all’interno delle società in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012, come sopra indicate. Tali misure che fanno fare riferimento a tutte le attività svolte dalla società costituiscono il *«Piano di prevenzione della corruzione»*.

Laddove il *“Modello 231”* e il Piano di prevenzione della corruzione siano riuniti in un unico documento, come nel caso di specie, è necessario, specifica l’Anac, che siano collocati in due sezioni distinte, al fine di identificare con chiarezza i relativi contenuti, poiché ad essi sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti. Ciò è puntualmente avvenuto in Geo

Energy S.p.A.. che con il Piano della prevenzione della corruzione aggiornato annualmente ha introdotto presidi efficaci, rivolti ad assicurare la conformità della gestione alle disposizioni di cui alla Legge n. 190/12 ed anche alle disposizioni contenute nei Decreti legislativi n. 33 e n. 39 del 2013, rispettivamente, sulla *“Trasparenza”* e sulla *“Incompatibilità ed inconfiribilità”*.

2. GLI ATTORI DEL CONTRASTO ALLA CORRUZIONE

2.1 L’Autorità nazionale Anticorruzione

La legge ha individuato l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), ed attribuisce a tale autorità compiti di vigilanza e controllo sull’effettiva applicazione, nelle singole Amministrazioni, delle misure anticorruzione e di trasparenza previste dalla normativa

Con D.l. 24 giugno 2014 n. 90 *“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”* convertito con modificazioni dalla L. 114/2014, è stato disposto il trasferimento all’A.N.AC. anche delle funzioni prima attribuite al Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di prevenzione della corruzione di cui all’art. 1, c. 4, 5, e 8 della L. 190/2012 nonché in materia di trasparenza di cui all’art. 48 del D.Lgs. 33/2013.

Con la l’art. 41 del D.lgs.97/2016 si apportano le seguenti principali modifiche all’art. 1 comma 1 della L.190/2012: la competenza per l’adozione del Piano Nazionale Anticorruzione è attribuita all’ANAC.

2.2 Il Responsabile dell’attuazione del *“Piano di prevenzione della Corruzione”*

Anche per le società deve ritenersi operante la scelta del legislatore (nuovo comma 7 dell’art. 1 della legge n. 190 del 2012, come modificato dall’art. 41 del d.lgs. n. 97 del 2016) di unificare nella stessa figura i compiti di responsabile della prevenzione della corruzione e di responsabile della trasparenza.

Al RPCT devono essere riconosciuti poteri di vigilanza sull’attuazione effettiva delle misure, nonché di proposta delle integrazioni e delle modifiche delle stesse ritenute più opportune.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è nominato dall’organo di indirizzo della società ovvero da quello amministrativo.

La società è priva di dirigenti, pertanto, in conformità con la Delibera Anac n. 1134/17, l’RPCT è stato individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze in materia di organizzazione e conoscenza della normativa sulla prevenzione della corruzione.

In questo caso, l’Organo amministrativo è tenuto ad esercitare, preferibilmente attraverso l’OdV 231, una funzione di vigilanza stringente e periodica sulle attività del soggetto incaricato: ciò è avvenuto nella società.

In ogni caso, considerata la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 e quelle previste dalla legge n. 190 del 2012, in conformità con la Delibera Anac n. 1134/17, le funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sono svolte in costante coordinamento con quelle dell'Organismo di vigilanza nominato ai sensi del citato decreto legislativo.

Il nuovo comma 8-bis dell'art. 1 della legge n. 190/2012, nelle pubbliche amministrazioni, attribuisce inoltre agli OdV, quali organismi con funzioni analoghe a quelle degli OIV la funzione di attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, di ricezione delle segnalazioni aventi ad oggetto i casi di mancato o ritardato adempimento agli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT, nonché il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi assegnati, gli atti di programmazione strategico-gestionale e di performance e quelli connessi all'anticorruzione e alla trasparenza e il potere di richiedere informazioni al RPCT ed effettuare audizioni di dipendenti. La definizione dei nuovi compiti di controllo degli OIV o organismi con funzioni analoghe nel sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza, induce a ritenere che anche nelle società occorra individuare il soggetto più idoneo allo svolgimento di funzioni analoghe. A tal fine, in conformità con la Delibera Anac n. 1134/17, tali compiti sono stati efficacemente attribuiti all'Organismo di vigilanza.

Il *“Responsabile della prevenzione della Corruzione”* deve avere le seguenti caratteristiche:

- autonomia e indipendenza: sono fondamentali affinché non sia coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività ispettiva e di controllo; la posizione di tali Organismi all'interno dell'Azienda, infatti, deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente dell'Ente (e, in particolare, dell'Organo dirigente);
- professionalità: deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere, nonché un'approfondita conoscenza della struttura organizzativa societaria e aziendale; tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

Il *“Responsabile della prevenzione della corruzione”* svolge i compiti seguenti:

- a) verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del *“Piano di prevenzione della Corruzione”*;
- b) verifica che, all'interno dello stesso, siano previsti dei meccanismi di *accountability* che consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della Corruzione adottate e alla loro attuazione;
- c) propone all'Amministrazione che esercita la vigilanza un idoneo sistema informativo per monitorare l'attuazione delle misure sopra indicate;
- d) pone in essere efficaci sistemi di raccordo tra l'Amministrazione che esercita la vigilanza e la Società, finalizzati a realizzare il flusso delle informazioni, compresa l'eventuale segnalazione di illeciti;
- e) propone la modifica del *“Piano”*, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Amministrazione;

- f) riferisce sull'attività svolta almeno con periodicità semestrale e in ogni caso quanto l'Organo di indirizzo politico lo richieda;
- g) svolge una azione di controllo e di monitoraggio dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati indicati all'art. 1, commi da 15 a 33, della Legge n. 190/12 e di quelli introdotti dal Dlgs. n. 33/13, secondo le specifiche contenute in quest'ultimo e limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, essendo stato nominato dall'Organo di amministrazione altresì *"Responsabile della Trasparenza"* (Dlgs. n. 33/13);
- h) cura, anche attraverso le disposizioni di cui al presente *"Piano"*, che nella Società siano rispettate le disposizioni in punto di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi di cui al Dlgs. n. 39/13, rubricato *"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190"*.

Al Responsabile della prevenzione della corruzione si applica il regime di responsabilità previsto dall'art. 1, commi 12 e seguenti della legge n. 190 del 2012.

2.3 L'Organo Amministrativo.

L'organo di indirizzo politico amministrativo (ovvero l'A.U.) deve:

- Valorizzare, in sede di formulazione degli indirizzi e delle strategie dell'amministrazione, lo sviluppo e la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione;
- Tenere conto, in sede di nomina del RPCT, delle competenze e della autorevolezza necessarie al corretto svolgimento delle funzioni ad esso assegnate e adoperarsi affinché le stesse siano sviluppate nel tempo;
- Creare le condizioni per favorire l'indipendenza e l'autonomia del RPCT nello svolgimento della sua attività senza pressioni che possono condizionarne le valutazioni;
- Assicurare al RPCT un supporto concreto, garantendo la disponibilità di risorse umane e digitali adeguate, al fine di favorire il corretto svolgimento delle sue funzioni;
- Promuovere una cultura della valutazione del rischio all'interno dell'organizzazione, incentivando l'attuazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all'etica pubblica che coinvolgano l'intero personale.

L'organo di indirizzo politico amministrativo esprime il proprio parere e fornisce suggerimenti ai fini dell'elaborazione del PTPC prima dell'approvazione. In particolare, il parere è stato positivo anche in merito al processo di gestione del rischio di corruzione alla luce della dimensione organizzativa e del contesto di riferimento, sulla base anche delle risultanze dell'analisi dei rischi ex D.lgs. n. 231/01.

3. LE CONDOTTE RILEVANTI E LA TIPOLOGIA DEI REATI

La legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (c.d. legge anticorruzione) prevede una serie di misure finalizzate a contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi nelle Amministrazioni Pubbliche sia centrali che locali e loro società controllate.

La nozione di corruzione rilevante ai fini dell'applicazione della suddetta legge ha una connotazione più ampia rispetto a quella penalistica e comprende, oltre ai delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II, Capo I del Codice Penale, le varie situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, indipendentemente dal vantaggio ricavabile da parte della società nel perpetrare la condotta criminosa. In questo ambito rientrano anche le violazioni delle disposizioni in materia di trasparenza, di acquisti e in generale di quelle di derivazione pubblica applicabili alla società secondo le previsioni di cui al D.lgs. n. 175/16.

Più in generale si tratta di contrastare la già richiamata "*maladministration*", intesa come **assunzione di decisioni ... devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari**; atti e comportamenti in contrasto con la legge, idonei ad arrecare vantaggi o danni alla società che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.

Tra i possibili reati, disciplinati dal Codice Penale, che possono compiersi nei confronti e ai danni del patrimonio e del buon funzionamento della P.A., oltre che nell'interesse e a vantaggio della società, in relazione all'attività svolta dalla "GEO ENERGY S.P.A." ed ai rischi nella quale potrebbe incorrere, sono stati ritenuti potenzialmente inerenti per la Società le seguenti fattispecie di reato:

3.1. I reati contro la Pubblica Amministrazione: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un Ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico (artt. 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter)

Le norme sono finalizzate a reprimere fenomeni di "*frodi*" nella fase antecedente e successiva all'erogazione di sovvenzioni, finanziamenti e/o contributi da parte dello Stato, di altri Enti pubblici o della Comunità europea.

Di seguito si riportano gli articoli del Codice penale richiamati.

Art. 640-bis C.p. [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]: Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

L'art. 640-bis C.p. così recita: "*La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee*".

Art. 316-ter C.p. [articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022]: Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

L'art. 316-ter C.p. dispone che, "Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 3 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito".

Art. 316-bis C.p. [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]: Malversazione a danno dello Stato

L'art. 316 C.p. stabilisce che, "Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni".

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

L'art. 356 c.p. così recita: "Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente".

Art. 640, comma 2, n. 1, C.p.: Truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico

L'art. 640, comma 2, n. 1, stabilisce che "Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 € a 1.032 €. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 € a 1.549 €:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante".

Art. 640-ter C.p.: Frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 51 Euro a 1.032 Euro. La pena è della reclusione da 1 a 5 anni e della multa da 309 Euro a 1.549 Euro se ricorre una delle circostanze previste dal n. 1) del comma 2 dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al comma 2 o un'altra circostanza aggravante”.

Tale fattispecie di reato assume rilievo solo se realizzata in danno della P.A.; di conseguenza, ai fini del presente “Piano”, è ricompreso, nel reato di “frode informatica in danno dello Stato”:

Il reato di “Frode informatica” (art. 640-ter C.p.) potrebbe realizzarsi, ad esempio, in caso di alterazione di registri informatici della P.A. per far risultare esistenti condizioni necessarie per la partecipazione a gare, ovvero per modificare lo status di singole pratiche al fine di ottenere un vantaggio per la Società.

3.2. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione: concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione, traffico di influenze illecite (artt. 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 321, 322, 346, del Codice penale)

Tali articoli sono stati in parte recentemente modificato dalla Legge n. 69/15, che ha reintrodotto la figura dell'Incaricato di pubblico servizio quale ulteriore “soggetto qualificato” contemplato dalla norma.

Si tratta infatti di “reati propri”, che può essere commesso solo dai soggetti qualificati individuati dalla norma.

- La qualifica di Pubblico Ufficiale, ai sensi dell'art 357 c.p., va riconosciuta a tutti i soggetti che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli effetti penali è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

- La qualifica di Incaricato di Pubblico Servizio, ai sensi dell'art 358 c.p., va riconosciuta a coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Si riportano di seguito i più rilevanti tra i reati-presupposto sopra richiamati:

Art. 314 c.p. [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]: Peculato

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita."

Art. 314-bis c.p. – Indebita destinazione di denaro o cose mobili

"Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000."

Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui: [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per se o per un terzo denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000".

Art. 317 c.p.: Concussione

"Il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni".

Art. 318 C.p.: Corruzione per l'esercizio della funzione

"Il Pubblico Ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da 1 a 6 anni".

Art. 319 C.p.: Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

"Il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di pubblico servizio che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da 6 a 10 anni".

Art. 319-ter C.p.: Corruzione in atti giudiziari

"Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 C.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da 6 a 12 anni. Se dal

fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a 5 anni, la pena è della reclusione da 6 a 14 anni, se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da 8 a 20 anni".

Art. 319-quater C.p.: Induzione indebita a dare o promettere utilità

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da 6 a 10 anni e 6 mesi. Nei casi previsti dal comma 1, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a 3 anni".

Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio

Le disposizioni degli art. 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di pubblico servizio

Art. 321 c.p. Pene per il corruttore

Le pene previste nel primo comma dell'art 318, nell'art 319, nell'art. 319 bis, nell'art. 319 ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli art. 318 e 319 si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio il denaro o altra utilità.

In sostanza il delitto di corruzione è un reato a concorso necessario in cui viene punito anche il soggetto corruttore.

Art. 322 C.p.: Istigazione alla corruzione

"Chiunque offre o promette denaro altra utilità non dovuti, ad un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'art, 318 c.p., ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di pubblico servizio ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dall'art. 319 C.p., ridotta di un terzo. La pena di cui al comma 1 si applica al Pubblico Ufficiale o all'Incaricato di pubblico servizio che sollecita una promessa o una dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al comma 2 si applica al Pubblico Ufficiale o all'Incaricato di pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319".

Art. 346-bis C.p.: Traffico di influenze illecite

La Legge n. 190/2012 ha introdotto, tra i reati contro la P.A., questa nuova fattispecie che, ai sensi del "Piano Nazionale Anticorruzione" introdotto dalla Civit, deve essere ricompresa nel "Modello di organizzazione, gestione e controllo", quale ulteriore azione di prevenzione della Corruzione. Secondo il suddetto "Piano", infatti, i "Modelli di organizzazione" non devono limitarsi a richiamare solo i "reati contro la Pubblica Amministrazione" previsti dal Dlgs. n. 231/01, ma devono prendere in considerazione anche quelli contenuti nella Legge

n. 190/12, in relazione al tipo di attività svolto dall'Ente (nel caso di specie, "Società di servizi pubblici locali").

L'art. 346-bis C.p. stabilisce che *"chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli artt. 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un Pubblico Ufficiale o con un Incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da 1 a 3 anni. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita"*.

Scopo della norma è quello di contrastare le attività di mediazione illecite poste in essere da soggetti in cambio della dazione o promessa indebita di denaro o altro vantaggio patrimoniale. Si tratta di una forma di tutela anticipata, poiché contempla condotte preliminari rispetto a quelle previste dagli artt. 318, 319 e 319-ter C.p..

*

Tra i reati-presupposto rilevanti ai fini dell'attuazione del "Piano annuale Anticorruzione", in quanto introdotti con la Legge n. 190/12, vi rientrano anche i reati di seguito esposti.

3.3. Corruzione tra privati (Art. 2635 C.c.)

L'art. 2635 del Codice civile, come modificato dal **Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 38**, statuisce che, *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo". Si applica la pena della reclusione fino ad 1 anno e 6 mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di Società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi"*.

3.4 art. 2635-bis del codice civile: l'istigazione alla corruzione tra privati

L'art. 2635-bis del Codice civile, introdotto dal **Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 38**, recita: *“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.*

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si introduce, inoltre, l'art. 2635-ter del codice civile che va a disciplinare le pene accessorie, stabilendo che *«La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma.»*

3.5 Altri reati rilevanti ai fini della legge 190/2012: art. 314, 316, 318, 320, 326, 328, 356 c.p., 2365-ter c.c.

Poiché il PNA offre una definizione di corruzione più ampia rispetto a quella strettamente codicistica e comprensiva di tutte le situazioni di malfunzionamento dell'apparato amministrativo in cui si riscontri un abuso da parte di un soggetto al fine di ottenere vantaggi, si ritiene opportuno segnalare di seguito altre condotte ma che si potrebbero comunque astrattamente verificare in Geo Energy, che non costituiscono reati presupposto della disciplina di cui al D.lgs 231/2001,

- Articolo 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.
- Articolo 318 c.p.- Istigazione alla corruzione.
- Articolo 326 c.c. - Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio.
- Articolo 328 c.p. - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.
- Articolo 2635-ter - Pene accessorie (introdotto dal D.lgs. n. 38/17).

Si ritiene opportuno esaminare altre condotte, che non costituiscono reati presupposto della disciplina di cui al D.lgs 231/2001, limitandosi a quelle che potrebbero comunque verificarsi nel contesto in cui opera la società.

* * *

I presidi e i controlli analizzati e volti a prevenire i reati sopra contemplati valgono anche in merito ai suddetti reati nei confronti degli Organi e dei Funzionari delle Comunità europee o di Stati esteri (art. 322-*bis* C.p.).

Il “*Piano di prevenzione della Corruzione*” della Società trova infatti uguale applicazione, sia nel caso di operazioni nazionali che internazionali.

4. IL CONTESTO INTERNO E QUELLO ESTERNO DI “GEO ENERGY SPA”

4.1. Il contesto interno

Per la descrizione del contesto interno, della mission e del modello di *governance* si rinvia a quanto contenuto nella parte generale del Mog. 231.

Ad integrazione si precisa che non si registrano episodi o fatti corruttivi. Giova comunque rilevare che il settore non è particolarmente esposto a fenomeni corruttivi per sua natura.

RASA:

la società ha individuato il soggetto Responsabile dell’Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) incaricato della compilazione ed aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) istituita ai sensi dell’art. 33-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 incaricato della sua compilazione ed aggiornamento.

I dati inseriti sono verificati dall’RPCT. Il nominativo del RASA è Roberto Amidei, Dirigente e Procuratore.

4.2. Il contesto esterno

Il contesto di riferimento in cui opera GEO ENERGY SERVICE S.r.l rappresenta una delle basi di riferimento per l’individuazione dei rischi da prendere concretamente in considerazione. Attraverso l’analisi del contesto esterno di riferimento, si effettua una prima valutazione sintetica del proprio profilo di rischio. Questo al fine di rendere più concreta ed operativa la valutazione dei rischi condotta in modo analitico con riferimento a specifici pericoli. Mediante tale approccio la Società focalizza la propria attenzione solo sulle fattispecie di rischio che presentano una ragionevole verosimiglianza.

L’analisi di contesto esterno è stata elaborata attraverso l’utilizzo di dati oggettivi e soggettivi, disponibili in materia di sicurezza e legalità e, in particolare, di corruzione. L’obiettivo dell’analisi è quello di valutare l’incidenza del fenomeno e, coerentemente ai più avanzati standard internazionali in materia di *risk management*, favorire l’analisi e valutazione del rischio e il monitoraggio dell’efficacia del sistema regionale di prevenzione della corruzione.

La società opera nel contesto della realtà Toscana.

Fonti utilizzate per l'elaborazione

Per garantire l'autorevolezza del documento, i dati sono stati estratti da:

- **Guardia di Finanza - Comando Regionale Toscana:** Bilancio operativo gennaio 2024 - maggio 2025.
- **Legambiente:** Rapporto *Ecomafia* 2025.
- **Il Sole 24 Ore:** Indice della criminalità (pubblicato a fine 2024/inizio 2025).
- **DIA (Direzione Investigativa Antimafia):** Relazioni semestrali recenti (focus infiltrazioni economiche).

Analisi del Contesto Esterno

4.2.1. Inquadramento generale e indice di delittuosità

L'analisi del contesto esterno per il biennio 2026-2027 evidenzia un quadro regionale in cui, a fronte di una stabilità dei reati violenti tradizionali, si registra una persistente criticità legata ai reati economico-finanziari e predatori. Secondo le rilevazioni più recenti dell'Indice della Criminalità (Il Sole 24 Ore), le province di **Firenze, Prato e Livorno** si confermano ai vertici delle classifiche nazionali per numero di denunce in rapporto alla popolazione. In particolare, l'area metropolitana fiorentina mantiene una posizione di rilievo (spesso sul podio nazionale), segnalando una pressione criminale che, sebbene prevalentemente legata alla microcriminalità, impatta sulla percezione di sicurezza e sul controllo del territorio.

4.2.2. Rischio di infiltrazione criminale nel tessuto economico

Il rischio di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico toscano si conferma **medio-alto**, con caratteristiche peculiari rispetto alle regioni di origine delle mafie tradizionali. Come evidenziato dai rapporti della **DIA** e della **Guardia di Finanza (Bilancio operativo gen 2024 - mag 2025)**, la Toscana non è terra di controllo militare del territorio, ma area privilegiata di **riciclaggio e reinvestimento di capitali illeciti**.

Le indagini recenti (oltre 4.000 interventi della GdF nel periodo di riferimento in Toscana) confermano che i settori più esposti al rischio di riciclaggio sono:

- **Edilizia e immobiliare:** anche a seguito della spinta dei bonus fiscali e dei cantieri PNRR.
- **Turismo e Ristorazione:** acquisto di esercizi commerciali per "lavare" denaro contante.
- **Settore Tessile/Manifatturiero:** con persistenti fenomeni di illegalità nel distretto pratese.

4.2.3. Corruzione, Evasione e Reati contro la P.A.

I dati aggiornati al 2025 mostrano una recrudescenza dei fenomeni di illegalità economica che impattano direttamente sulla leale concorrenza e sulle stazioni appaltanti. La Guardia di Finanza della Toscana ha accertato, nei primi 17 mesi di attività tra il 2024 e il 2025, danni erariali per oltre 60 milioni di euro e ha denunciato 287 persone in ambito di spesa pubblica.

Particolare attenzione deve essere posta alle frodi legate ai crediti d'imposta e alle indebite percezioni di fondi pubblici, che rappresentano oggi il principale veicolo di arricchimento illecito a danno dello Stato.

4.2.4. Focus PNRR e Appalti Pubblici

L'attuazione dei progetti PNRR rappresenta il fattore di rischio corruttivo predominante per il triennio in esame. L'ingente flusso di denaro pubblico ha attivato specifici protocolli di controllo (868 controlli specifici eseguiti dalla GdF Toscana tra il 2024 e il 2025). Le criticità maggiori non risiedono tanto nella fase di aggiudicazione, quanto in quella di **esecuzione del contratto** (subappalti non autorizzati, forniture di materiali scadenti, falsa rendicontazione). Per le società partecipate, il rischio si estende alla verifica dei requisiti dei sub-contrattanti e alla gestione delle varianti in corso d'opera.

4.2.5. Ecoreati e gestione dei rifiuti

Un *alert* specifico proviene dal rapporto Ecomafia 2025 di Legambiente, che colloca la Toscana al sesto posto nazionale per illegalità ambientale, con un aumento degli illeciti penali accertati dell'11,6% rispetto all'anno precedente (2.587 reati nel 2024).

Le filiere più a rischio riguardano:

- Il **ciclo del cemento** (abusivismo e utilizzo di materiali non conformi).
- Il ciclo dei rifiuti (smaltimento illecito, specialmente di scarti tessili e industriali, e traffici illeciti gestiti da organizzazioni criminali).

Questo dato impone alle società operanti nei servizi pubblici locali (igiene urbana, gestione acque, edilizia) un innalzamento dei presidi di vigilanza sulla filiera dei fornitori e smaltitori.

4.2.6. Sintesi dei fattori di rischio esterni per la Società

Alla luce dei dati sopra esposti, i principali fattori di rischio esogeni per la scrivente Società nel biennio 2026-2027 sono identificati in:

1. **Pressione corruttiva sui RUP e Direttori dei Lavori** per accelerare i pagamenti o omettere controlli sui cantieri PNRR.
2. **Infiltrazione nei subappalti** di imprese "cartiere" o collegate alla criminalità organizzata per attività di riciclaggio.

3. **Frodi nelle forniture** (rischio qualitativo) a fronte di ribassi d'asta anomali o rincari delle materie prime.

(Tabella di sintesi)

Indicatore	Dato Rilevato (Toscana)	Fonte
Danni Erariali accertati	> 60 Milioni € (Gen 24 - Mag 25)	Guardia di Finanza
Reati Ambientali	2.587 (+11,6% su base annua)	Legambiente Ecomafia 2025
Controlli PNRR	868 interventi specifici	Guardia di Finanza
Reati Tributari	1.284 soggetti denunciati	Guardia di Finanza
Ranking Criminalità	Firenze, Prato, Livorno (Top 20 Italia)	Il Sole 24 Ore

5. METODOLOGIA DI LAVORO

Il “*Piano di prevenzione della Corruzione*”, pur ricalcando le fasi operative di realizzazione del “*Modello 231*”, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, ha una portata più ampia, poichè ha come obiettivo quello di proteggere, attraverso un adeguato sistema di controllo interno, la Società da condotte corruttive che non implicino necessariamente l’interesse o il vantaggio della Società stessa.

Il “*Piano di prevenzione della Corruzione*” viene approvato dall’Organo di indirizzo politico (art. 1, comma 8, Legge n. 190/12) e quindi dall’Organo di amministrazione. La sua costruzione si è ispirata oltre che alle indicazioni Anac, alle Linee Guida di Confindustria (aggiornamento 2021), ai principi contenuti nelle linee guida Uni Iso 31000 2010 sopra descritti e alle metodologie aziendali di “*risk management*” utilizzate nella redazione del “*Modello 231*”, che si basano sull’identificazione dei rischi di commissione dei reati presupposto (*risk assessment*) e sulla successiva costruzione del sistema di controllo interno (presidi e protocolli di prevenzione). L’art. 1, comma 9, della Legge n. 190/12 riproduce infatti, pur nella diversa accezione degli strumenti legislativi, le indicazioni di cui all’art. 6 del Dlgs. n. 231/01.

Per la Società si è trattato di progettare un “*Sistema coordinato Anticorruzione*” che, partendo dall’organizzazione specifica, sia risultato in grado di assolvere ai compiti previsti dalle

leggi con efficacia, coinvolgendo, non solo i dipendenti, ma tutti i portatori di interessi (utenti, fornitori, popolazione, ecc.).

Il lavoro, in conformità con quanto specificato da Anac nel “P.n.A.”, ha avuto ad oggetto:

- la mappatura, sulla base delle peculiarità organizzativo-gestionali della Società e degli esiti dell'avvenuta ricognizione, delle aree aziendali ed individuazione di quelle a maggior rischio di Corruzione, incluse quelle previste nell'art. 1, comma 16, della Legge n. 190/12, valutate in relazione al contesto, all'attività e alle funzioni della Società;
- l'accertamento del grado di rischio potenziale e residuale (contemplando i presidi in essere) di commissione dei reati presupposto (*risk assesment*);
- il confronto dei risultati della “*analisi dei rischi*” con la *best practice*, individuazione delle aree di miglioramento e delle azioni correttive (*gap analysis*);
- la previsione di procedure per l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione al rischio di fenomeni corruttivi;
- l'individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati afferenti la Corruzione;
- elaborazione del Codice etico per i dipendenti ed i collaboratori, affinché includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse per l'ambito delle funzioni ed attività amministrative;
- la regolazione di procedure per l'aggiornamento del “*Piano di prevenzione*”;
- la previsione della programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di Corruzione;
- la previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del “*Piano di prevenzione*”;
- la regolazione di un sistema informativo e di “*accountability*” per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio sull'implementazione del “*Piano di prevenzione*” da parte dell'Amministrazione vigilante;
- la definizione di un sistema disciplinare contenente anche la previsione di sanzioni conseguenti al mancato rispetto delle misure indicate nel “*Piano di prevenzione*”;
- l'informazione e la formazione finalizzata a far acquisire le conoscenze normative e applicative della disciplina dell'Anticorruzione, secondo le specificità aziendali rilevate.

6. LA GESTIONE DEL RISCHIO

6.1. Mappatura dei processi

Nel PNA 2022, aggiornamento 2023, l'ANAC afferma come sia fondamentale che la mappatura tenga conto delle specificità e delle caratteristiche delle varie amministrazioni/enti sia in termini dimensionali che organizzativi, con particolare riferimento, viste le attività svolte dalla società, dei processi che coinvolgono la spendita di risorse pubbliche a cui vanno, ad esempio, ricondotti i processi relativi ai contratti pubblici,

nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Ciò è avvenuto e nella tabella di seguito riportata sono individuate le macro aree di attività a rischio di corruzione e, per ciascuna area, i singoli processi esposti al rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi.

Le condotte oggetto di esame, individuate tenendo conto di quanto sopra esposto, non presuppongono necessariamente l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione e possono interessare molte aree aziendali e quasi tutti i livelli organizzativi.

In ossequio alle previsioni di cui all'art. 1, della Legge n. 190/12, applicate in relazione allo specifico contesto, all'attività e alle funzioni svolte dalla Società, la mappatura delle aree a maggior rischio di corruzione, dei processi che si sviluppano al loro interno e delle relative fasi di cui questi si compongono, ha riguardato anche quelle dettagliate in misura minima all'interno del "P.n.A.", e precisamente.

Si rinvia alla mappatura dei processi effettuata nel Modello 231 per il dettaglio delle aree di rischio individuate, dei relativi processi sensibili per la loro capacità di favorire la commissione dei reati rilevanti ai fini del D.lgs. n. 231/01 rispetto alle quali il presente documento rappresenta una "integrazione" che contempla le condotte di *maladministration* che possono astrattamente concretizzarsi indipendentemente dalla loro declinazione in reati presupposto del decreto stesso e dal fatto che siano poste in essere nell'interesse e a vantaggio della società.

6.2. L'identificazione del rischio.

L'identificazione consiste nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi. L'attività di identificazione richiede che per ciascun processo siano fatte emergere le condotte da cui possono scaturire rischi corruttivi. Questi emergono considerando il contesto esterno ed interno all'amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti all'interno di ciascuna amministrazione.

I rischi sono stati identificati:

- mediante consultazione e confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità della Società, di ciascun processo e del livello organizzativo a cui il processo o la sottofase si colloca;
- attraverso il ricorso a dati tratti dall'esperienza e, cioè, dalla considerazione di precedenti giudiziali (in particolare, i procedimenti e le decisioni penali o di responsabilità amministrativa) o disciplinari (procedimenti avviati, sanzioni irrogate) che hanno interessato la Società.

L'attività di identificazione dei rischi è stata svolta nell'ambito di gruppi di lavoro, con il coinvolgimento dei dirigenti/funzionari per l'area di rispettiva competenza. Il coordinamento generale dell'attività è assunto dal "Responsabile della prevenzione".

Si precisa che ad oggi, in relazione alle condotte foriere di rischi corruttivi, tra cui quello esemplificate nella tabella che segue, non sono stati rilevati precedenti giudiziali (in particolare, i procedimenti e le decisioni penali o di responsabilità amministrativa) o disciplinari (procedimenti avviati, sanzioni irrogate) che hanno interessato la Società.

A seguito dell'identificazione operata nei termini di cui sopra, le condotte a rischio sono state catalogate nel "registro dei rischi" contenuto nel documento di valutazione dei rischi allegato al Modello 231 a cui si rinvia.

6.3. Analisi dei rischi

L'analisi dei rischi ha permesso di valutare il livello di esposizione al rischio.

L'indice di rischio è stato calcolato secondo la metodologia raccomandata dal PNA 2019, tenuto conto dei suoi aggiornamenti successivi e al PNA 2025.

Più precisamente l'analisi del rischio ha un duplice obiettivo. Il primo è quello di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente, attraverso l'analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione. Il secondo è quello di stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio.

Analisi dei fattori abilitanti

L'analisi è essenziale al fine di comprendere i fattori abilitanti degli eventi corruttivi, ossia i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione. L'analisi di questi fattori consente di individuare le misure specifiche di trattamento più efficaci, ossia le azioni di risposta più appropriate e indicate per prevenire i rischi. I fattori abilitanti possono essere, per ogni rischio, molteplici e combinarsi tra loro.

I fattori abilitanti utilizzati ai fini dell'analisi del rischio corruttivo sono di seguito elencati:

- mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli;
- mancanza di trasparenza;
- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- scarsa responsabilizzazione interna;
- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- inadeguata diffusione della cultura della legalità.

Scelta dell'approccio valutativo

Considerata la natura dell'oggetto di valutazione (rischio di corruzione), per il quale non si dispone, ad oggi, di serie storiche sufficientemente robuste per lo svolgimento di analisi di tipo quantitativo e tenuto conto delle competenze specialistiche richieste da tali

metodologie, che non sempre risultano presenti nelle amministrazioni, si è ritenuto opportuno adottare un approccio prevalentemente qualitativo, dando ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza. In questo approccio, l'esposizione al rischio è stimata in base a motivate valutazioni, espresse dai soggetti coinvolti nell'analisi, su specifici criteri. Tali valutazioni, anche se supportate da dati, non prevedono (o non dovrebbero prevedere) la loro rappresentazione finale in termini numerici.

Tale scelta è coerente con quanto indicato dall'ANAC nel PNA 2022, che pone l'accento sulla necessità di una valutazione contestualizzata, orientata alla ricostruzione dei processi, all'individuazione dei relativi fattori di rischio e alla chiara motivazione delle scelte operate.

Rilevazione dei dati e delle informazioni

La rilevazione dei dati e delle informazioni necessarie a esprimere un giudizio motivato sui criteri di cui al precedente punto è stata coordinata dal RPCT. Le informazioni sono state rilevate dall'RPCT anche attraverso forme di autovalutazione (c.d. self assessment). In ogni caso, per le valutazioni espresse sono state esplicitate la motivazione del giudizio espresso e fornite le evidenze a supporto.

Le valutazioni laddove possibile sono state supportate da dati oggettivi. Tali dati (per es. i dati sui procedimenti disciplinari, segnalazioni, ecc.) consentono infatti una valutazione meno autoreferenziale e una stima più accurata, nonché rendono più solida la motivazione del giudizio espresso.

In particolare, sono stati utilizzati:

- i dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Le fattispecie che possono essere considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso, e i decreti di citazione a giudizio riguardanti;
- i reati contro la PA;
- il falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate all'amministrazione (artt. 640 e 640-bis c.p.);
- le segnalazioni pervenute, nel cui ambito rientrano certamente quelle ricevute tramite apposite procedure di *whistleblowing*, ma anche quelle pervenute dall'esterno dell'amministrazione o pervenute in altre modalità.

Misurazione del livello di esposizione al rischio e formulazione di un giudizio sintetico

Con riferimento alla misurazione e alla valutazione del livello di esposizione al rischio, si ritiene opportuno privilegiare un'analisi di tipo qualitativo, raccomandata dall'ANAC nel

PNA 2019, accompagnata da adeguate documentazioni e motivazioni rispetto ad un'impostazione quantitativa che prevede l'attribuzione di punteggi (*scoring*).

Coerentemente all'approccio qualitativo suggerito nel PNA 2019, i criteri per la valutazione dell'esposizione al rischio di eventi corruttivi sono stati tradotti operativamente in indicatori di rischio (*key risk indicators*) in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività componenti.

Per stimare l'esposizione al rischio è opportuno definire in via preliminare gli indicatori del livello di esposizione del processo (fase o attività) al rischio di corruzione in un dato arco temporale. Tenendo conto della dimensione organizzativa dell'amministrazione, delle conoscenze e delle risorse disponibili, gli indicatori di stima del livello di rischio possono avere livelli di qualità e di complessità progressivamente crescenti.

Di seguito si riportano gli indicatori scelti, tra quelli suggeriti dall'ANAC nel PNA 2019, comunemente accettati, ampliabili o modificabili a seconda delle specificità dell'amministrazione, che possono essere utilizzati nel processo valutativo.

- a) livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;
 - *Rischio basso: presenza di scarsi interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo*
 - *Rischio medio: presenza di moderati interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo*
 - *Rischio alto: presenza di consistenti interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo*
- b) grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
 - *Rischio basso: processo vincolato per legge*
 - *Rischio medio: processo vincolato per regolamento o altro*
 - *Rischio alto: processo non vincolato*
- c) manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;
 - *Rischio basso: nessun caso*
 - *Rischio medio: un caso negli ultimi tre anni*

- *Rischio alto: più casi negli ultimi tre anni*

d) opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

- *Rischio basso: nessuna opacità del processo decisionale*

- *Rischio medio: moderata opacità del processo decisionale*

- *Rischio alto: alta opacità del processo decisionale*

e) livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità;

- *Rischio basso: elevato livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività*

- *Rischio medio: limitato livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività*

- *Rischio alto: basso livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività*

f) grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

- *Rischio basso: livello di attuazione sufficiente*

- *Rischio medio: livello di attuazione migliorabile*

- *Rischio alto: livello di attuazione carente*

La valutazione del livello di esposizione, rappresentata sinteticamente nella tabella che segue, è avvenuta secondo una scala qualitativa ordinale articolata su 3 livelli:

- Alto;
- Medio;
- Basso;

RISCHIO	ATTIVITÀ SENSIBILI	Indicatore a)	Indicatore b)	Indicatore c)	Indicatore d)	Indicatore e)	Indicatore f)	RATING
Destinazione delle erogazioni pubbliche a finalità diverse da quelle per le quali sono state conseguite ed erogare dal Soggetto Pubblico erogatore (gestore del finanziamento agevolato).	AGEVOLAZIONI PUBBLICHE - Gestione dei rapporti con gli Enti finanziatori/erogatori del contributo in sede di verifica circa il corretto conseguimento e utilizzo del finanziamento/contributo/sovvenzione ricevuto.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO

Gestione dei rapporti di alto profilo con soggetti istituzionali appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli Enti Territoriali (Es. Regione), agli Enti Locali (Es. Comune), al fine di ottenere informazioni utili ad orientare l'attività dell'Ente ovvero ad individuare nuove opportunità finalizzate alla stipula di contratti e/o convenzioni.	ATTIVITA' ISTITUZIONALI E RELAZIONI ESTERNE - Il reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, e a titolo indicativo e non esaustivo, attraverso la dazione, promessa di denaro o altre utilità, anche in concorso con altri, a Funzionari Pubblici, per indurre quest'ultimi a: - consentire all'Ente un accesso ingiustificatamente privilegiato ad informazioni che possano risultare rilevanti strategiche per la definizione delle politiche ed i programmi della stessa; - riconoscere ingiustificati privilegi all'Ente; - assumere decisioni a favore dell'Ente, in assenza dei presupposti necessari.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO
Alterazione/contraffazione/omissione di documentazione inviata Soggetti Pubblici competenti, inducendo quest'ultimi in errore circa la veridicità della stessa al fine di trarne un ingiusto profitto. Il reato potrebbe realizzarsi anche in ipotesi di concorso con l'Alta Direzione dell'Ente.	ADEMPIMENTI RISORSE UMANE - Gestione dei rapporti con i Funzionari Pubblici competenti (INPS, INAIL, ASL, etc.) per osservanza obblighi previsti dalla normativa di riferimento: predisposizione delle denunce relative a costituzione, modifica ed estinzione del rapporto di lavoro; elenchi personale attivo, assunto e cessato c/o INAIL; controlli e verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dalla normativa vigente; esecuzione dei pagamenti verso	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO

	lo Stato e altri Enti Pubblici.							
Alterazione/contraffazione/omissione di documentazione inviata Soggetti Pubblici competenti, inducendo quest'ultimi in errore circa la veridicità della stessa al fine di trarne un ingiusto profitto. Il reato potrebbe realizzarsi anche in ipotesi di concorso	ADEMPIMENTI SOCIETARI - Gestione dei rapporti con gli Enti competenti in materia di adempimenti societari (Es. CCIAA, Tribunale, Ufficio del Registro).	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO
Alterazione/contraffazione del contenuto/omissione della documentazione inviata ai soggetti pubblici competenti; - omissione di dati/informazioni contenuti nella documentazione inviata ai soggetti pubblici competenti, qualora sia ravvisabile un danno patrimoniale in capo al Soggetto Pubblico coinvolto.	GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI - Predisposizione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali e successiva esecuzione dei versamenti relativi alle imposte dirette ed indirette.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO
Artifici, raggiri, attestazioni di requisiti non veritieri, prodotte dagli esponenti di GES, nella fase di progettazione e stesura della domanda e nella composizione della documentazione a corredo, all'Ente erogatore dell'agevolazione/finanziamento pubblico, per indurre il funzionario dell'Ente finanziatore a: - erogare finanziamenti agevolati in mancanza dei requisiti richiesti; - accelerare il processo di erogazione del finanziamento	AGEVOLAZIONI PUBBLICHE - Partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici. A titolo indicativo e non esaustivo: la richiesta di sovvenzioni per la costruzione di linee di teleriscaldamento (bando Industria.0, POR, etc); la richiesta del credito di imposta sulla fatturazione.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO

agevolato; - compiere atti contrari ai doveri di ufficio; - ignorare ritardi, omissioni e errori negli adempimenti di legge; - certificare la corretta esecuzione di adempimenti insussistenti o compiuti tardivamente; - certificare l'esistenza di presupposti insussistenti.								
Il P.U. che, abusando della sua qualifica e dei suoi poteri, costringe un esponente di GES, ad es. un apicale, oppure un collaboratore esterno operante per conto di GES a consegnare indebitamente a lui o a un terzo denaro o altra utilità, in cambio del rilascio e/o rinnovo, anche in tempi abbreviati, di un'autorizzazione/licenza funzionale allo svolgimento dell'attività della Società.	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI RICHIESTI DALLE NORMATIVE VIGENTI - Adempimenti alle normative cogenti (ad es. Ambiente, Sicurezza, etc). A titolo indicativo e non esaustivo: - ottenimento di autorizzazioni funzionali allo svolgimento dell'attività aziendale ; - ottenimento di licenze, - etc	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO
Messa in atto di artifici e raggiri nell'ambito della produzione alla P.A./ Stazione Appaltante di documenti falsi e/o artefatti attestanti l'esistenza di condizioni essenziali sia per partecipare sia per ottenere l'aggiudicazione della gara cui la Società partecipa.	ATTIVITA' STRATEGICHE - Partecipazione a Gare (sia singolarmente, sia in ATI o nell'ambito di un Consorzio)	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO
La dazione, promessa di denaro o altre utilità, anche in concorso con altri, a Funzionari Pubblici, per indurre quest'ultimi a: consentire a GES un accesso	ATTIVITA' STRATEGICHE - Partecipazione a Gare (sia singolarmente, sia in ATI o nell'ambito di un Consorzio)	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO

ingiustificatamente privilegiato ad informazioni che possano risultare rilevanti per la definizione delle politiche ed i programmi della stessa (ad es. partecipazione strategica ad una gara; riconoscere ingiustificati privilegi a GES; assumere decisioni a favore di GES, in assenza dei presupposti necessari.								
- Pagamento delle partecipazioni societarie acquisite, mediante l'impiego di denaro contante o di mezzi di pagamento non appropriati rispetto alla prassi comune; - Acquisizione di partecipazioni in società aventi sede legale in paesi esteri noti come "centri off-shore" o caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero indicati dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) come non cooperativi; - Costituzione di società estere fiduciarie e "di comodo" o acquisizione di partecipazioni nelle medesime; - Costituzione di strutture societarie particolarmente complesse e articolate, anche in relazione alla distribuzione delle partecipazioni e alla collocazione all'estero di una o più società; - Acquisizione di partecipazioni contro corrispettivo di valori	ATTIVITA' CON SOGGETTI TERZI - Attività con controparti, intercompany: ad es. partecipazione strategica di GES con altre società nell'ambito di una gara di appalto, joint venture, RTI, etc. Le attività sensibili possono essere individuate, a titolo indicativo e non esaustivo, in assunzione di partecipazioni strategiche per la realizzazione di un Progetto oggetto di interesse pubblico e agevolazioni/contri buti di natura pubblica, transazioni finanziarie, investimenti (immobiliari e mobiliari), sponsorizzazioni, acquisti e vendite (ad es. consulenze).	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO

palesemente diversi da quelli di mercato.								
In relazione all'attività sensibile, si potrebbe concretizzare il rischio di infiltrazioni criminali, attraverso la messa in atto di condotte omissive nel processo di verifica dei requisiti della controparte della transazione/investimento/operazione finanziaria. Le condotte omissive messe in atto da esponenti di GES sono propedeutiche alla realizzazione di reati di criminalità organizzata, con potenziale rischio di infiltrazioni criminali.	ATTIVITA' CON SOGGETTI TERZI - Attività con controparti, intercompany: ad es. partecipazione strategica di GES con altre società nell'ambito di una gara di appalto, joint venture, RTI, etc. Le attività sensibili possono essere individuate, a titolo indicativo e non esaustivo, in assunzione di partecipazioni strategiche per la realizzazione di un Progetto oggetto di interesse pubblico e agevolazioni/contri buti di natura pubblica, transazioni finanziarie, investimenti (immobiliari e mobiliari), sponsorizzazioni, acquisti e vendite (ad es. consulenze).	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO
In relazione all'attività sensibile, si potrebbe concretizzare il rischio di infiltrazioni criminali, attraverso la messa in atto di condotte omissive nel processo di verifica dei requisiti della controparte della transazione/investimento/operazione finanziaria. Le condotte omissive messe in atto da esponenti di GES sono propedeutiche alla realizzazione di reati di criminalità organizzata, con potenziale rischio di infiltrazioni criminali.	ATTIVITA' CON SOGGETTI TERZI - Attività con controparti, intercompany: ad es. partecipazione strategica di GES con altre società nell'ambito di una gara di appalto, joint venture, RTI, etc. Le attività sensibili possono essere individuate, a titolo indicativo e non esaustivo, in assunzione di partecipazioni strategiche per la realizzazione di un Progetto oggetto di interesse pubblico e agevolazioni/contri buti di natura pubblica, transazioni finanziarie,	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO

	investimenti (immobiliari e mobiliari), sponsorizzazioni, acquisti e vendite (ad es. consulenze).							
L'offerta, dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta o indiretta, accettata o non accettata, al Funzionario Pubblico, anche in concorso con altri (anche mediante un consulente legale), al fine di favorire la Società in un procedimento giudiziario.	GESTIONE CONTENZIOSI - Gestione dei rapporti con gli organi giudiziari in occasione di contenziosi (civili, penali o amministrativi, tributari, etc).	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO
La dazione, promessa di denaro o altre utilità, anche in concorso con altri, a Funzionari Pubblici, per indurre quest'ultimi a: riconoscere ingiustificati privilegi alla Società (ad es. nell'avvisare informalmente della verifica/ispezione); assumere decisioni a favore della Società.	RAPPORTI CON LE AUTORITA' COMPETENTI - Gestione rapporti con Funzionari Pubblici preposti al controllo del rispetto della normativa antinfortunistica e/o ambientale: ad es. ASL, NAS, Vigili del Fuoco, ARPA, INAIL, etc.), anche in occasione di richiesta di chiarimenti, verifiche ed ispezioni, collaudi agli impianti.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO
La dazione/ promessa di denaro o di altra utilità al Funzionario Pubblico, nell'ambito della verifica/ispezione, al fine di indurlo a: - ignorare ritardi, omissioni o errori negli adempimenti; - omettere la segnalazione di anomalie rilevate durante verifiche, ispezioni, accertamenti; - certificare la corretta esecuzione di adempimenti insussistenti o compiuti tardivamente; - certificare	RAPPORTI CON LE AUTORITA' COMPETENTI - Gestione rapporti con Funzionari Pubblici preposti al controllo del rispetto della normativa antinfortunistica e/o ambientale: ad es. ASL, NAS, Vigili del Fuoco, ARPA, INAIL, etc.), anche in occasione di richiesta di chiarimenti, verifiche ed ispezioni, collaudi agli impianti.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO

l'esistenza di presupposti insussistenti; - omettere/attenuare l'irrogazione di sanzioni o provvedimenti a seguito di controlli effettuati.								
Anche in ipotesi di concorso, attraverso la dazione, promessa di denaro o altre utilità, anche in concorso con altri, a Funzionari Pubblici, per indurre quest'ultimi a: riconoscere ingiustificati privilegi alla Società (ad es. nell'avvisare informalmente della verifica/ispezione); assumere decisioni a favore della Società.	RAPPORTI CON LE AUTORITA' COMPETENTI - Gestione rapporti con Funzionari Pubblici preposti al controllo del rispetto della normativa antinfortunistica e/o ambientale: ad es. ASL, NAS, Vigili del Fuoco, ARPA, INAIL, etc.), anche in occasione di richiesta di chiarimenti, verifiche ed ispezioni, collaudi agli impianti.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO
Anche in ipotesi di concorso - attraverso la dazione/ promessa di denaro o di altra utilità al Funzionario Pubblico, nell'ambito della verifica/ispezione, al fine di indurlo a: - ignorare ritardi, omissioni o errori negli adempimenti; - omettere la segnalazione di anomalie rilevate durante verifiche, accertamenti; - certificare la corretta esecuzione di adempimenti insussistenti o compiuti tardivamente; - certificare l'esistenza di presupposti insussistenti; - omettere/attenuare l'irrogazione di sanzioni o provvedimenti a	RAPPORTI CON LE AUTORITA' COMPETENTI - Gestione rapporti con Funzionari Pubblici preposti al controllo del rispetto della normativa antinfortunistica e/o ambientale: ad es. ASL, NAS, Vigili del Fuoco, ARPA, INAIL, etc.), anche in occasione di richiesta di chiarimenti, verifiche ed ispezioni, collaudi agli impianti.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO

seguito di controlli effettuati.								
Anche in ipotesi di concorso, attraverso la dazione, promessa di denaro o altre utilità, anche in concorso con altri, a Funzionari Pubblici, per indurre quest'ultimi a: riconoscere ingiustificati privilegi alla Società (ad es. nell'avvisare informalmente della verifica/ispezione); assumere decisioni a favore della Società.	RAPPORTI CON LE AUTORITA' COMPETENTI - Gestione rapporti con Funzionari Pubblici preposti al controllo del rispetto della normativa antinfortunistica e/o ambientale: ad es. ASL, NAS, Vigili del Fuoco, ARPA, INAIL, etc.), anche in occasione di richiesta di chiarimenti, verifiche ed ispezioni, collaudi agli impianti.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO
Il reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, e a titolo indicativo e non esaustivo, anche in ipotesi di concorso, attraverso la dazione, promessa di denaro o altre utilità, anche in concorso con altri, a Funzionari Pubblici, per indurre quest'ultimi a: riconoscere ingiustificati privilegi alla Società (ad es. nell'avvisare informalmente della verifica/ispezione); assumere decisioni a favore della Società.	RAPPORTI CON LE AUTORITA' COMPETENTI - Gestione rapporti con Funzionari Pubblici preposti al controllo del rispetto della normativa antinfortunistica e/o ambientale: ad es. ASL, NAS, Vigili del Fuoco, ARPA, INAIL, etc.), anche in occasione di richiesta di chiarimenti, verifiche ed ispezioni, collaudi agli impianti.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO
Il reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, e a titolo indicativo e non esaustivo, anche in ipotesi di concorso, attraverso la dazione, promessa di denaro o altre utilità, anche in concorso con altri, a Funzionari Pubblici, per indurre quest'ultimi a: riconoscere	RAPPORTI CON LE AUTORITA' COMPETENTI - Gestione rapporti con Funzionari Pubblici preposti al controllo del rispetto della normativa antinfortunistica e/o ambientale: ad es. ASL, NAS, Vigili del Fuoco, ARPA, INAIL, etc.), anche in occasione di richiesta di	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO

ingiustificati privilegi alla Società (ad es. nell'avvisare informalmente della verifica/ispezione); assumere decisioni a favore della Società.	chiarimenti, verifiche ed ispezioni, collaudi agli impianti.							
Il reato potrebbe realizzarsi, a titolo indicativo, nell'assunzione di candidati che risultano essere dediti ad attività di terrorismo, destinati a rivestire ruoli di copertura all'interno della Struttura aziendale.	SELEZIONE E ASSUNZIONE DI PERSONALE - Assunzione di candidati.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO
Il processo degli "Acquisti" è strumentale per la messa in atto di condotte corruttive volte a far ottenere vantaggi in capo a GES. Il reato potrebbe concretizzarsi a titolo indicativo, - e anche in ipotesi di concorso - attraverso l'aggiudicazione della gara di appalto in capo ad un'operatore economico partecipante, pur in assenza dei requisiti richiesti dal bando e/o capitolato di procedura pubblica.	APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI - Predisposizione del Capitolato e Indizione della procedura pubblica per l'affidamento dell'appalto di lavori, beni e/o servizi.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO
In relazione al processo "Acquisti", si potrebbe concretizzare il rischio di infiltrazioni criminali, attraverso la messa in atto di condotte omissive nel processo di verifica dei requisiti dell'impresa aggiudicataria, quali ad es: regolarità contributiva e fiscale, antimafia,	APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI - Verifiche sulla impresa aggiudicataria e sui subappaltatori.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO

casellario giudiziale e certificato carichi pendenti, etc. Le condotte omissive messe in atto da esponenti della Stazione Appaltante, con il concorso dell'Impresa aggiudicataria, sono propedeutiche alla realizzazione di reati di criminalità organizzata, con potenziale rischio di infiltrazioni criminali.								
In relazione al processo "Acquisti", si potrebbe concretizzare il rischio di infiltrazioni criminali, attraverso la messa in atto di condotte omissive nel processo di verifica dei requisiti dell'impresa aggiudicataria, quali ad es: regolarità contributiva e fiscale, antimafia, casellario giudiziale e certificato carichi pendenti, etc. Le condotte omissive messe in atto da esponenti della Stazione Appaltante, con il concorso dell'Impresa aggiudicataria, sono propedeutiche alla realizzazione di reati di criminalità organizzata, con potenziale rischio di infiltrazioni criminali.	APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI - Verifiche sulla impresa aggiudicataria e sui subappaltatori.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO
Il reato potrebbe concretizzarsi attraverso l'alterazione ed artefazione dei dati amm.vi e contabili dei cespiti (quali ad es. costi del	GESTIONE DELLA CONTABILITA' E FORMAZIONE DEL BILANCIO - Coordinamento e gestione della contabilità e corretta	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO

personale), che comportano un'alterazione della voce "costi" nel bilancio (costi imputabili maggiori di quelli sostenuti); conseguentemente il minor esborso di imposte per il periodo di riferimento, comporterebbero un vantaggio fiscale che la Società reimpiega in un investimento aziendale (ad es. nuovo stabilimento, acquisto di merce, consulenze, etc).	imputazione delle voci di costo e dei cespiti. A titolo indicativo e non esaustivo: costi di personale, acquisti per beni e servizi, ammortamenti, etc.							
La dichiarazione infedele, da parte del legale rappresentante della Società, relativamente a: - incassi "in nero"; - ricavi che non vengono fatturati, registrati, dichiarati. La Società dunque conseguirebbe un risparmio di imposta per effetto della dichiarazione di un reddito imponibile inferiore a quello effettivamente conseguito in un dato periodo di imposta. Il vantaggio per la Società si sostanzierebbe nel reimpiego del risparmio di imposta nell'attività economica aziendale, ad esempio, a titolo indicativo e non esaustivo: - nel pagamento di fornitori di beni e servizi; - in un investimento aziendale, ad es. immobile per sede aziendale, una	GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI - Registrazione degli incassi e dei pagamenti	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO

nuova linea di teleriscaldamento; - in un investimento finanziario: ad es. acquisto di titoli azionari, oppure partecipazione strategica (ad es. per la partecipazione ad una gara di appalto del TPL) in una società, ATI, Consorzio.								
Il reato potrebbe concretizzarsi, in linea di principio, attraverso il P.U. (GES/Stazione appaltante) che, abusando della sua qualifica e dei suoi poteri, costringe un potenziale operatore economico che intende aderire ad una procedura di affidamento indetta da GES, a consegnare indebitamente a GES o a un terzo denaro o altra utilità, in cambio dell'aggiudicazione dell'affidamento per la fornitura di materiali.	Approvvigionamento di beni e servizi: acquisto di componentistica utile all'attività di manutenzione delle reti di teleriscaldamento	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO

6.4. Trattamento del rischio (individuazione delle misure generali e specifiche idonee a prevenire i rischi individuati).

La prima e delicata fase del trattamento del rischio ha come obiettivo quello di identificare le misure di prevenzione della corruzione dell'amministrazione, in funzione delle criticità rilevate in sede di analisi.

In questa fase, dunque, l'amministrazione è chiamata ad individuare le misure più idonee a prevenire i rischi individuati, in funzione del livello di rischio e dei loro fattori abilitanti.

La fase di trattamento del rischio ha lo scopo di intervenire sui rischi emersi attraverso l'introduzione di ulteriori apposite misure di prevenzione e contrasto, azioni idonee a neutralizzare o mitigare il livello di rischio-corruzione connesso ai processi posti in essere dall'Ente.

Le misure sono classificabili in "misure generali" e "misure specifiche" ovvero individuate per processi specifici o comunque applicabili in modo specifico ai diversi processi interessati. L'individuazione e la valutazione delle misure è compiuta dal "Responsabile della prevenzione" con il coinvolgimento dei responsabili competenti per area e l'eventuale

supporto dell'OdV, secondo le metodologie e i programmi seguiti dalla Società anche in conformità al "Mog. 231", qualora adottato.

Il trattamento del rischio si completa con l'azione di monitoraggio, ossia la verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e l'eventuale successiva introduzione di ulteriori strategie di prevenzione: essa è attuata dai medesimi soggetti che partecipano all'interno del processo di gestione del rischio ed è operata nei termini di cui sopra.

Al fine di mitigare e prevenire comportamenti illeciti rilevanti ai fini del presente Piano, la Società si è dotata di un Modello 231 comprensivo di appositi protocolli, di un sistema organizzativo, formalizzato da organigramma, istruzioni e regolamenti finalizzato a garantire il rispetto dei seguenti principi generali:

- separazione di funzioni, all'interno di ciascun processo ritenuto sensibile, tra il soggetto che ha il potere decisionale, il soggetto che lo esegue e il soggetto che lo controlla;
- definizione di ruoli con particolare riferimento alle responsabilità, rappresentanza e riporto gerarchico;
- formale conferimento di poteri, mediante apposita delega ovvero attraverso il rilascio di una specifica procura scritta, a tutti coloro (dipendenti, membri degli Organi sociali, collaboratori, consulenti, ecc.) che intrattengono per conto della Società, rapporti con la P.A.;
- conoscibilità, trasparenza e pubblicità delle responsabilità attribuite mediante apposite comunicazioni indirizzate al personale interno (ordini di servizio, circolari, ecc.) ovvero rese conoscibili ai terzi interessati, con particolare riguardo ai soggetti appartenenti alla P.A.;
- tracciabilità di ciascun passaggio rilevante attraverso l'utilizzo di appositi moduli, aventi adeguato livello di formalizzazione.

L'organizzazione aziendale assicura, ai fini della normativa in materia di "*Anticorruzione*", che:

- vi sia un sistema di prevenzione che porti tutti i soggetti operanti in condizione di conoscere le direttive aziendali e che tale sistema sia tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente (quindi, non per errori umani, negligenza o imperizia);
- i controlli interni effettuati a posteriori siano in grado di rilevare tempestivamente l'insorgere di anomalie, attraverso un sistematico monitoraggio della attività aziendale.

"GEO ENERGY SPA" inoltre è assoggettata ad un quadro articolato di norme speciali di stampo pubblicistico che le impongono l'adozione di una specifica regolamentazione interna per rendere conformi ad esse i suoi processi aziendali.

L'individuazione e la progettazione delle misure per la prevenzione della corruzione deve essere realizzata tenendo conto di alcuni aspetti fondamentali. In primo luogo, la distinzione tra misure generali e misure specifiche. Le misure generali intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione; le misure specifiche agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio e si

caratterizzano, dunque, per l'incidenza su problemi specifici. Pur traendo origine da presupposti diversi, sono entrambe altrettanto importanti e utili ai fini della definizione complessiva della strategia di prevenzione della corruzione dell'organizzazione.

La società, per quanto attiene alle Aree a maggior rischio di Corruzione e ai relativi processi sopra individuati, ha implementato **misure specifiche e misure generali** per il contenimento del rischio oltre a degli indicatori di monitoraggio. Di seguito viene fornita evidenza delle misure specifiche e generali con i relativi indicatori.

6.4.1. Misure specifiche

6.4.1.1. AREA Selezione/assunzione e politiche del personale, conferimento incarichi

- Quanto alla selezione del personale la Società opera in conformità al D.lgs. n. 175/16 che all'art. 19 impone di adeguarsi nella fase di selezione ed assunzione in genere all'art. 35 del D.lgs. n. 35/2001 e di operare nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità. In attuazione delle norme sopra citate, Geo Energy ha adottato un *"Regolamento per la ricerca e la selezione del personale"*.

La materia risulta adeguatamente disciplinata dal richiamato Regolamento oltre che dai principi e dalle prescrizioni contenute nel presente *"Piano"* e dal Codice etico.

Per quanto concerne in generale il processo *"Gestione Risorse Umane"* nelle fasi di reclutamento, trattamento accessorio legato alle *performance/produttività* e di progressioni di carriera, la Società utilizza altresì, nella prassi, i seguenti principi generali:

- a. la definizione dei requisiti minimi e delle qualifiche che deve possedere il personale dell'Azienda;
- b. l'indizione della selezione delle risorse viene effettuata dall'A.U., nei limiti della pianta organica approvata dal medesimo e sulla base dei fabbisogni dei settori aziendali;
- c. il dimensionamento e la tipologia di organico impiegato devono essere sempre congrui con i principi richiamati alle precedenti lett. "a." e "b." e conforme alle disposizioni normative applicabili alle società di natura mista pubblico privata in materia di contenimento della spesa di personale e delle dinamiche assunzionali;
- d. l'espletamento della procedura di selezione pubblica avviene ad opera della Commissione, nominata dall'A.U.;
- d. i contratti tra la Società e il personale e i collaboratori sono definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini sulla base delle specifiche contenute negli avvisi di selezione e del Ccnl.;
- e. la corresponsione di indennità di qualsiasi tipo è legata alle previsioni del Ccnl. e alla contrattazione di secondo livello, è soggetta ad un preventivo controllo volto a valutare la qualità e l'effettiva erogazione della prestazione con la conseguente congruità del corrispettivo;

- f. non è consentito riconoscere compensi in favore dei collaboratori e consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto;
- g. in caso di rimborso spese per viaggi/trasferte ai dipendenti e collaboratori, oltre ad un'autorizzazione preventiva alla trasferta da parte dell'A.U., il quale approva anche il pagamento, è operata una verifica, dall'Ufficio contabilità, sulla coerenza, completezza e correttezza delle note spese presentate;
- h. i sistemi premianti delle risorse interne sono stabiliti sulla base di accordi di secondo livello e in ogni caso erogati in funzione del raggiungimento di *target di performance* raggiungibili e concreti.
- i. Le progressioni di carriera avvengano sulla base del "*Know-how*" maturato, dei risultati raggiunti nelle performance individuali e delle responsabilità assunte.

Controlli dell'RPCT.

Tutte le fasi della procedura sono monitorate costantemente dal Responsabile del "*Piano di prevenzione della Corruzione*". Spetta alla stessa figura la responsabilità della verifica dell'applicazione di quanto previsto dal Regolamento interno. Compete altresì al Responsabile suddetto l'accertamento dell'esistenza, seguita di un controllo sulla documentazione comprovante i contenuti, delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti, dai soggetti terzi nominati in Commissioni di valutazione e dai candidati, ai sensi degli artt. 46-49 del Dpr. n. 445/00 (artt. 71 e 72 del Dpr. n. 445/00), riguardanti le situazioni di incompatibilità, di inconferibilità e di conflitto di interesse definiti nell'apposito paragrafo del presente "*Piano*".

- Relativamente alle progressioni di carriera, queste sono messe in atto dall'A.U., sulla base delle *performance* individuali ed organizzative, compatibilmente con il Ccnl., con le risorse disponibili e con la contrattazione di secondo livello.

Controlli dell'RPCT.

Dell'avvio della procedura è informato il Responsabile del "*Piano di prevenzione della Corruzione*", il quale accerta la sua conformità alle norme di stampo pubblicitario e conseguentemente alle direttive eventualmente impartite dagli Enti Locali soci, e ai Ccnl. In questo ambito rientra altresì la verifica dell'aderenza della procedura agli accordi sindacali di secondo livello vigenti in Società.

- Trattamento accessorio legato alle performance (Valutazione e Obiettivi): il sistema di valutazione del personale si applica in "*GEO ENERGY SPA*" a tutti i livelli professionali, sebbene con modalità diversificate. Per tutti i livelli, il raggiungimento degli obiettivi viene supportato dalla compilazione di apposite schede di valutazione.

La valutazione della produttività è effettuata con cadenza annuale, sulla base degli obiettivi assegnati sulla base dei principi sopra descritti.

Il processo di valutazione, comprensivo delle fasi di confronto sindacale, è conforme a quanto stabilito dal Ccnl. e alla contrattazione di secondo livello laddove esistente.

Controlli dell'RPCT.

L'RPCT verifica la rispondenza delle valutazioni ai criteri precedentemente individuati.

La Società promuove l'adozione di ogni opportuno provvedimento funzionale a garantire il rispetto delle normative applicabili in tema di conferimento di incarichi ed in particolare pone in essere tutte le verifiche per assicurare la conformità del conferimento alle prescrizioni del D.lgs. n. 36/23 (nei casi in cui si tratta di appalti di servizi), nonché del D.lgs. 39/13 recante *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”* laddove applicabili.

Il conferimento di incarichi di collaborazione o consulenza avviene previa ricognizione delle professionalità interne e, nel caso in cui queste risultino non sufficienti, alle necessarie ricerche per selezionare figure idonee anche sulla base di precedenti collaborazioni, analizzando figure compatibili presenti sul mercato, valutandone le competenze ed i curricula – in conformità alla normativa pro tempore vigente.

Controlli dell'RPCT.

Dell'avvio della procedura e dello svolgimento delle fasi della stessa è informato il *“Responsabile della prevenzione della Corruzione”*, il quale attenziona il procedimento al fine di accertarne la compatibilità con il quadro procedurale sopra delineato e verifica l'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, stabilite dal D.lgs. n. 39 del 2013, tramite l'accertamento della produzione da parte dei candidati di apposita dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico.

Nello specifico i presidi specifici introdotti per contenere il rischio di commissione di reati nei processi ricompresi nell'area in esame sono riepilogati nella tabella seguente:

A) Area acquisizione, gestione e progressione del personale, conferimento incarichi.

Misura di prevenzione	Obiettivi	Tempi	Responsabili	MONITORAGGIO E INDICATORI
Il conferimento di incarichi di collaborazione o consulenza avviene previa determinazione contenente le motivazioni dell'incarico e il dettaglio delle prestazioni oltre che dei requisiti necessari. Il conferimento avviene altresì previa ricognizione delle professionalità interne e, nel caso in cui queste risultino non	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	Già in uso	A.U./PROCURATORE	Audit periodici da parte di RPCT e ODV per ogni procedura: almeno 1 annuo.

sufficienti, alle necessarie ricerche per selezionare figure idonee anche sulla base di precedenti collaborazioni, analizzando figure compatibili presenti sul mercato, valutandone le competenze ed i curricula - in conformità alla normativa pro tempore vigente.				
Regolamento assunzioni	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	Già in uso	A.U.	Verifica sull'applicazione del regolamento da parte di RPCT e dell'OdV per ogni procedura
Composizione delle commissioni di selezione con criteri predeterminati e regolamentati	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	Già in uso	A.U.	Verifica da parte di RPCT per ogni procedura
Verifica Dichiarazione in capo ai Commissari e ai concorrenti di insussistenza di situazione di incompatibilità ed inconferibilità e in merito all'assenza di conflitti di interesse ex art. 6 bis L. 241/90	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	Già in uso	A.U.	Verifica da parte di RPCT per ogni procedura
Verifica pountuflage per i soggetti inseriti in graduatoria	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	Già in uso	A.U.	Verifica da parte di RPCT per ogni procedura
Verifica Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs.n.33/2013	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione ed aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Come da Dlgs. n.33/13	RPCT/ODV	Check up semestrali dell'OdV e in sede di rilascio dell'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione Monitoraggio continuo di RPCT
Sensibilizzazione sul Rispetto del Codice Etico e del Piano	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Immediato	RPCT/ODV	Numero corsi di formazione (n . 1 = 100%)
Obblighi di flussi informativi e delle	Aumento delle possibilità di	Immediato	RPCT/ODV	N. flussi annui obiettivo: 4

segnalazioni nei confronti del "Responsabile della prevenzione" e dell'OdV	scoprire eventi corruttivi			Segnalazioni: n. segnalazioni esaminate in rapporto al totale delle segnalazioni (obiettivo 100%)
--	----------------------------	--	--	---

6.4.1.2. AREA Processo di approvvigionamento

E' il processo aziendale relativo al reperimento di forniture, servizi, consulenze e lavori necessari al funzionamento dell'attività produttiva: tale attività si sviluppa a partire dalla manifestazione di un'esigenza da parte di un richiedente (Responsabile di Unità) che attraverso opportune azioni formalizzate, conduce all'aggiudicazione di una fornitura (sulla base del prezzo e dei requisiti di utilizzo) ed alla stipula di un contratto con il fornitore. Tale processo termina con l'arrivo e l'accettazione dei prodotti ordinati e/o delle prestazioni richieste e con il relativo pagamento.

Per ogni tipo di intervento e per ogni step della procedura, viene applicata la normativa del "Codice dei Contratti" (D.lgs. n. 36/23).

In particolare, l'individuazione dei fornitori in economia è disciplinata nell'apposito "Regolamento acquisti di beni, servizi e lavori in economia", approvato dall'A.U. che unitamente al Codice Etico consente di presidiare i rischi correlati al processo.

Per le minute spese ricomprese nel "Regolamento del Servizio di cassa per la gestione economale" sono previste modalità semplificate ma disciplinate in modo da assicurare il rispetto dei principi contenuti nel Modello 231 e nel presente Piano di cui il primo fa parte.

Controlli dell'RPCT.

Tutte le fasi della procedura sono monitorate costantemente dal Responsabile del "Piano di prevenzione della Corruzione". Spetta alla stessa figura la responsabilità della verifica dell'applicazione di quanto previsto. Nei termini di quanto espressamente raccomandato dall'Anac, il "Responsabile della prevenzione della Corruzione" accerta altresì l'esistenza e esegue un controllo sulla documentazione comprovante i contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dai soggetti terzi nominati in Commissioni di valutazione, ai sensi degli artt. 46-49 del Dpr. n. 445/00 (artt. 71 e 72 del Dpr. n. 445/00), riguardanti le situazioni di incompatibilità, di inconferibilità e i conflitti di interesse definiti nell'apposito paragrafo del presente "Piano".

Nello specifico i presidi specifici introdotti per contenere il rischio di commissione di reati nei processi ricompresi nell'area in esame sono riepilogati nella tabella seguente:

B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture

Misura di prevenzione	Obiettivi	Tempi	Responsabili	MONITORAGGIO E INDICATORI
-----------------------	-----------	-------	--------------	---------------------------

Applicazione Manuale protocolli 231, Piano della prevenzione della corruzione Codice etico	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	Già in uso	PROCURATORE/A. U.	Verifiche a campione da parte di RPCT e ODV: obiettivo 1 audit
Pubblicazione sul sito istituzionale delle informazioni e della documentazione prevista dal D.lgs. n. 36/23.	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione ed aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Scadenza normativa	RUP/RPCT	Monitoraggio continuo di RPCT
Verifica Dichiarazione espressa, all'interno dell'atto aggiudicazione, da parte del responsabile del procedimento, del responsabile d'ufficio e dei commissari, in merito all'assenza di conflitti di interesse ex art. 6 bis L. 241/90	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	Già in uso	RUP	Verifica da parte di RPCT per ogni procedura
Verifica Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs.n.33/2013	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione ed aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Come da Dlgs. n.33/13	RPCT/ODV	Check up semestrali dell'OdV e in sede di rilascio dell'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione Monitoraggio continuo di RPCT
Sensibilizzazione sul Rispetto del Codice Etico e del Piano	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Già in uso	RPCT/ODV	Numero corsi di formazione (n . 1 = 100%)
Obblighi di flussi informativi e delle segnalazioni nei confronti del "Responsabile della prevenzione" e dell'OdV	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Immediato	RPCT/ODV	N. flussi annui obiettivo: 4 Segnalazioni: n. segnalazioni esaminate in rapporto al totale delle segnalazioni (obiettivo 100%)

6.4.1.3. AREA processi afferenti i "Rapporti con la P.A."

Il sistema di controllo di "GEO ENERGY SPA" in relazione alla fattispecie e ai vari processi è espressamente declinato all'interno del Manuale dei protocolli 231 e si basa sui principi descritti nel Codice etico e nel presente Piano.

Nello specifico i presidi specifici introdotti per contenere il rischio di commissione di reati nei processi ricompresi nell'area in esame sono riepilogati nella tabella seguente:

C) Area: processi afferenti i Rapporti con la P.A.

Misura di prevenzione	Obiettivi	Tempi	Responsabili	MONITORAGGIO E INDICATORI
Applicazione del Manuale protocolli 231, Piano della prevenzione della corruzione Codice etico	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	Già in uso	PROCURATORE/A. U.	Verifiche a campione da parte di RPCT e ODV: obiettivo 1 audit
Verifica Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs.n.33/2013	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione ed aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Come da Dlgs. n.33/13	RPCT/ODV	Check up semestrali degli obblighi di pubblicazione - Relazione annuale RPCT e dell'OdV
Sensibilizzazione sul Rispetto del Codice Etico e del Piano	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Già in uso	RPCT/ODV	Numero corsi di formazione (n . 1 = 100%)
Obblighi di flussi informativi e delle segnalazioni nei confronti del "Responsabile della prevenzione" e dell'OdV	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Immediato	RPCT/ODV	N. flussi annui obiettivo: 4 Segnalazioni: n. segnalazioni esaminate in rapporto al totale delle segnalazioni (obiettivo 100%)

6.4.1.4. AREA Erogazione del servizio

Nell'ambito dei processi connessi all'erogazione del servizio, la Società si è dotata di appositi protocolli che in aggiunta ai principi generali di comportamento contemplate nel presente "Piano" e nel Codice Etico, sono finalizzati al contenimento dei rischi in materia di "corruzione".

Nello specifico i presidi specifici introdotti per contenere il rischio di commissione di reati nei processi ricompresi nell'area in esame sono riepilogati nella tabella seguente:

D) Area: erogazione del servizio

Misura di prevenzione	Obiettivi	Tempi	Responsabili	INDICATORI DI MONITORAGGIO
-----------------------	-----------	-------	--------------	----------------------------

Applicazione Manuale protocolli 231, Piano della prevenzione della corruzione Codice etico	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	Già in uso	PROCURATORE/A. U.	Verifiche a campione da parte di RPCT e ODV: obiettivo 1 audit Flussi informativi verso ODV e RPCT
Verifica Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs.n.33/2013	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione ed aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Come da Dlgs. n.33/13	RPCT/ODV	Check up semestrali degli obblighi di pubblicazione - Relazione annuale RPCT e dell'OdV
Obblighi di flussi informativi e delle segnalazioni nei confronti del "Responsabile della prevenzione" e dell'OdV	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Immediato	RPCT/ODV	N. flussi annui obiettivo: 4 Segnalazioni: n. segnalazioni esaminate in rapporto al totale delle segnalazioni (obiettivo 100%)

6.4.1.5. AREA Gestione delle risorse finanziarie

La gestione dei flussi finanziari rappresenta un'area sensibile a prescindere dagli esiti della "valutazione dei rischi", laddove si operi all'interno di quei processi aziendali che sono stati individuati come maggiormente critici ed in particolare la gestione dei rapporti con la P.A. e la gestione amministrativa. Si tratta di processi per cui la gestione di risorse finanziarie si colloca in posizione "strumentale" in quanto in grado di facilitare la commissione di reati della specie di quelli oggetto di attenzione nel presente "Piano".

In tale ottica, la Società ha individuato adeguate misure preventive per la gestione delle operazioni finanziarie e dei raccordi con gli altri processi a rischio, idonee ad impedire la commissione dei reati previsti dal Decreto.

Nella gestione degli affari sociali che comportano la movimentazione di denaro, sotto qualsiasi forma, i soggetti ad essa preposti, devono attenersi a quanto previsto nel "*Piano di Prevenzione della Corruzione*", nei protocolli operativi contenuti nell'apposito Manuale dei protocolli 231, nel Codice Etico. In particolare, tali strumenti consentono di:

1. assicurare il monitoraggio sui flussi in entrata e in uscita inerenti le operazioni;
2. garantire che i dati provenienti dai vari settori siano convalidati formalmente dai relativi Responsabili;
3. assicurare che le operazioni poste in essere per lo svolgimento delle attività correnti della Società siano avvenute nel rispetto delle modalità e dei poteri previsti nello statuto sociale;

4. assicurare che tutte le entrate e le uscite di cassa e di banca siano giustificate da idonea documentazione, a fronte di beni e servizi realmente erogati o ricevuti, e a fronte di adempimenti fiscali e societari previsti dalle norme di legge;
5. assicurare che tutte le operazioni effettuate, che hanno effetti finanziari, siano tempestivamente e correttamente contabilizzate, in modo tale da consentirne la ricostruzione dettagliata e l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità.
6. assicurare che i rapporti intrattenuti con gli Istituti bancari, con i clienti e con i fornitori siano verificati attraverso lo svolgimento di periodiche riconciliazioni.

Nello specifico i presidi specifici introdotti per contenere il rischio di commissione di reati attraverso la gestione di risorse finanziarie sono riepilogati nella tabella seguente:

E) Area: risorse finanziarie

Misura di prevenzione	Obiettivi	Tempi	Responsabili	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Applicazione del Manuale protocolli 231, Piano della prevenzione della corruzione Codice etico	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	Già in uso	PROCURATORE/A. U.	Audit periodici da parte di RPCT e ODV per ogni procedura: almeno 1 annuo.
Verifica Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs.n.33/2013	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione ed aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Come da Dlgs. n.33/13	RPCT/ODV	Check up semestrali degli obblighi di pubblicazione - Relazione annuale RPCT e dell'OdV
Obblighi di flussi informativi e delle segnalazioni nei confronti del "Responsabile della prevenzione" e dell'OdV	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Immediato	RPCT/ODV	N. flussi annui obiettivo: 4 Segnalazioni: n. segnalazioni esaminate in rapporto al totale delle segnalazioni (obiettivo 100%)

6.4.1.6. AREA Altri processi sensibili

Si tratta di processi residuali, accessori e a manifestazione non frequente i quali tuttavia possono rappresentare un rischio.

Nello specifico i presidi specifici introdotti per contenere il rischio di commissione di reati nei processi ricompresi nell'area in esame sono riepilogati nella tabella seguente:

F) Area: Altri processi sensibili

Misura di prevenzione	Obiettivi	Tempi	Responsabili	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Applicazione del Manuale protocolli 231, Piano della prevenzione della corruzione Codice etico	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	Già in uso	PROCURATORE/A.U.	Audit periodici da parte di RPCT e ODV per ogni procedura: almeno 1 annuo.
Verifica Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs.n.33/2013	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione ed aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Come da Dlgs. n.33/13	RPCT/ODV	Check up semestrali degli obblighi di pubblicazione - Relazione annuale RPCT e dell'OdV
Obblighi di flussi informativi e delle segnalazioni nei confronti del "Responsabile della prevenzione" e dell'OdV	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Immediato	RPCT/ODV	N. flussi annui obiettivo: 4 Segnalazioni: n. segnalazioni esaminate in rapporto al totale delle segnalazioni (obiettivo 100%)

6.4.2. Trattamento del rischio (misure generali)

6.4.2.1. Formazione di Commissioni

La normativa di riferimento per la formazione di Commissioni per il reclutamento di personale è contenuta nell'art. 19 del D.lgs. n. 175/16 il quale impone alle Società a partecipazione pubblica locale di controllo di attenersi a quanto stabilito dall'art. 35 del Dlgs. n. 165/01 adottando un apposito regolamento (approvato dall'Organo Amministrativo) che tratta anche della composizione delle commissioni per la selezione del personale.

Quanto alle procedure di approvvigionamento, disciplinate dal D.lgs. n. 36/23, è lo stesso Decreto, art. 93, a stabilire i criteri, le modalità di nomina delle commissioni e alle cause di incompatibilità.

Rispetto alla tematica del conflitto di interesse operante per i componenti di commissioni di selezione del personale o di gara si rinvia all'apposito paragrafo del presente Piano.

Controlli dell'RPCT

Il Responsabile del "Piano di prevenzione della Corruzione" effettua controlli sull'applicazione dei presidi citati, attraverso l'analisi del Regolamento sopra richiamato e la sua concreta

applicazione nelle procedure di selezione del personale e verifica altresì la conformità all'art. 93 del D.lgs. n. 36/23 nello svolgimento di procedure di gara.

L'OdV svolge le attività di monitoraggio attraverso le verifiche periodiche sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione nella sezione "Società trasparente".

6.4.2.2. Conflitto di interesse

Secondo l'interpretazione della giurisprudenza amministrativa, in conformità con quanto affermato da ANAC la situazione di conflitto di interessi si configura, in generale quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un pubblico funzionario che abbia, anche solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l'interesse pubblico alla cui cura è preposto. La gestione del conflitto di interessi è, dunque, espressione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.

L'interesse privato che potrebbe porsi in contrasto con l'interesse pubblico può essere di natura finanziaria, economica o derivante da particolari legami di parentela, affinità, convivenza o frequentazione abituale con i soggetti destinatari dell'azione amministrativa. La Società presta una particolare attenzione sulle situazioni di conflitto di interesse in cui possono incorrere gli Amministratori e il personale.

L'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/12, ha introdotto l'art. 6-bis nella Legge n. 241/90, rubricato "Conflitto di interessi", secondo il quale "il Responsabile del procedimento e i titolari degli Uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale".

La norma contiene 2 prescrizioni:

- è stabilito un obbligo di astensione, per il Responsabile del procedimento, ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli Uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale;
- è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.

La norma di cui sopra, applicabile alla società, è stata recepita nel presente "Piano" in quanto persegue una finalità di prevenzione che si realizza mediante l'astensione dalla partecipazione alla decisione (sia essa endoprocedimentale o meno) del titolare dell'interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l'interesse perseguito mediante l'esercizio della funzione e/o con l'interesse di cui sono portatori il destinatario del provvedimento, gli altri interessati e contro interessati.

Nel nostro ordinamento, non esiste una norma che preveda analiticamente gli elementi costitutivi e le diverse ipotesi della fattispecie di "conflitto di interessi". Nel corso degli anni, il legislatore ha introdotto numerose disposizioni mirate ad arginare diversi fenomeni

riconducibili al conflitto di interessi, emergenti nella realtà sociale (art. 51 c.p.c., art. 16 d.lgs. n. 36/23, art. 53 co.7 e 16-ter del d.lgs. n.165/2001, d.lgs. n. 39/2013).

Come chiarito dal Consiglio di Stato, sez. IV, 16.11.2023 n. 9850, *“Da tale complessivo quadro regolatorio emerge l’esistenza nell’ordinamento del concetto di conflitto di interessi non tipizzato.*

Le situazioni di “potenziale conflitto” sono, quindi, in primo luogo, quelle che, per loro natura, pur non costituendo allo stato una delle situazioni tipizzate, siano destinate ad evolvere in un conflitto tipizzato (ad es. un fidanzamento che si risolva in un matrimonio determinante la affinità con un concorrente). Ciò, con riferimento alle previsioni esplicite riguardanti sia il rapporto di coniugio, parentela, affinità e convivenza, sia alla possibile insorgenza di una frequentazione abituale, sia al verificarsi delle altre situazioni contemplate nel detto art. 7 (pendenza di cause, rapporti di debito o credito significativi, ruolo di curatore, procuratore o agente, ovvero di amministratore o gerente o dirigente di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti).

Si devono inoltre aggiungere quelle situazioni le quali possano per sé favorire l’insorgere di un rapporto di favore o comunque di non indipendenza e imparzialità in relazione a rapporti pregressi, solo però se inquadrabili per sé nelle categorie dei conflitti tipizzati. Si pensi a una situazione di pregressa frequentazione abituale (un vecchio compagno di studi) che ben potrebbe risorgere (dove la potenzialità) o comunque ingenerare dubbi di parzialità (dunque le gravi ragioni di convenienza). Entrambi i tipi di situazione, quelle che evolvono de futuro verso il conflitto e quelle favorevoli de praeterito il conflitto, costituiscono la declinazione delle gravi ragioni di convenienza di cui agli art. 7 e 51 citati in cui si risolvono, ed anche del “potenziale conflitto” di cui agli articoli 6 bis”.

L’Autorità, anche nel PNA 2025, conferma una particolare attenzione al conflitto di interessi nell’ambito dei contratti pubblici, tenuto conto dei risvolti applicativi conseguenti all’entrata in vigore dell’art. 16 del d.lgs. n. 36/2023, che ha sostituito le previsioni contenute nell’art. 42 del d.lgs. n. 50/2016, modificandole sostanzialmente.

Il nuovo articolo 16¹ del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (nuovo Codice dei contratti pubblici) prevede che il personale conflitto di interesse ne dà comunicazione alla stazione appaltante o all’ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all’esecuzione.

Ai fini della sua attuazione, infatti, la stazione appaltante è tenuta a programmare idonee misure volte a garantire l’effettivo rispetto dell’articolo 24 Dir. UE 24/2014 e dell’articolo 35 Dir. UE 23/2014, e, in particolare, a prevenire e prevedere - oltre a gestirli - i potenziali conflitti di interesse.

In merito alle misure per individuare e gestire i conflitti di interesse nella committenza pubblica, restano utili, quando compatibili, le indicazioni contenute nel PNA 2022, parte

¹ l’art. 16 del d.lgs. n. 36/2023 che reca la disciplina sul conflitto di interessi, il comma 1 dispone che *“si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione”.*

speciale “Conflitti di interessi in materia di contratti pubblici”, che forniscono chiarimenti sull’ambito applicativo della fattispecie (soggettivo e oggettivo), sulla dichiarazione relativa all’insussistenza di conflitti di interessi (anche in relazione alla specifica procedura di aggiudicazione) e raccomandano l’utilizzo di un modello di dichiarazione in cui siano evidenziate le possibili circostanze rilevanti (attività professionale e lavorativa pregressa, interessi finanziari, rapporti e relazioni personali, altro).

Tuttavia, la nuova previsione normativa suggerisce l’adozione di ulteriori e più mirate misure organizzative.

La società recepisce le prescrizioni di cui sopra nei termini che seguono.

Modalità operative per la gestione del conflitto di interesse.

Le disposizioni riportate sopra, recepite nel presente “Piano” riguardano l’assunzione di decisioni o lo svolgimento di attività da parte dell’Organo di amministrazione e del personale dipendente, ivi compresi dirigenti e i RUP. Per questi ultimi, il Codice degli appalti, come detto, contiene una tipizzazione delle relazioni personali o professionali sintomatiche del possibile conflitto di interesse. Essa contiene anche una clausola di carattere generale in riferimento a tutte le ipotesi in cui si manifestino “*gravi ragioni di convenienza*”.

La società adotta con il presente Piano una specific policy in materia di conflitto di interessi, anche potenziale, quale misura di prevenzione finalizzata a garantire la conoscenza delle circostanze rilevanti ai fini dell’obbligo di astensione e a prevenire alterazioni dei processi decisionali non conformi all’interesse pubblico. La policy disciplina le modalità operative da seguire nei diversi casi, definisce obblighi di segnalazione e denuncia delle situazioni rilevanti in capo a dipendenti, amministratori, dirigenti e collaboratori e prevede l’utilizzo di apposita modulistica per la dichiarazione di insussistenza del conflitto di interessi e per l’impegno alla tempestiva comunicazione di eventuali situazioni sopravvenute. La misura è altresì volta a consentire l’adozione di adeguati presidi organizzativi, anche in presenza di risorse limitate, per assicurare la sostituzione del soggetto in conflitto e la regolare prosecuzione della procedura.

In concreto, è previsto l’obbligo, in capo a ciascun dipendente, dirigente o soggetto comunque incaricato, di comunicare tempestivamente, mediante apposita modulistica o canale standardizzato, al proprio Responsabile le situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, di natura soggettiva o oggettiva, sopravvenute o divenute rilevanti in relazione alle attività e ai procedimenti assegnati. La comunicazione deve riguardare, a titolo esemplificativo, mutamenti della composizione del nucleo familiare o affettivo, l’avvio di nuove attività imprenditoriali o professionali, nonché la sussistenza di cointeressenze, anche non formalizzate ma significative, con operatori economici potenzialmente interessati o coinvolti in procedure istruite dal soggetto dichiarante.

La segnalazione del conflitto è indirizzata all'A.U., il quale, valutate le circostanze rappresentate, accerta la sussistenza di un conflitto di interessi idoneo a compromettere l'imparzialità dell'azione amministrativa e individua le misure più adeguate alla sua gestione. Qualora sia necessario sollevare il dipendente dall'incarico, l'A.U. provvede all'assegnazione del procedimento ad altro dipendente professionalmente idoneo ovvero, in caso di indisponibilità di risorse interne adeguate, avoca a sé le relative funzioni.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi l'A.U., la valutazione delle iniziative da assumere è rimessa all'Assemblea dei soci. Nel caso del Procuratore, sugli eventuali profili di conflitto di interesse, sarà l'A.U. ad esprimersi.

Il Piano prevede altresì, in via preventiva, l'adozione di misure alternative e proporzionate idonee a mitigare il rischio di conflitto di interessi, quali la cogestione procedimentale, la riduzione dell'ambito di discrezionalità, il rafforzamento degli obblighi di tracciabilità delle attività mediante verbalizzazione delle fasi procedurali, la sostituzione del RUP o di altri soggetti coinvolti, ovvero l'adozione di procedure comparative anche laddove non strettamente obbligatorie

Viene utilizzata una dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interesse anche solo potenziale riferite allo svolgimento delle proprie attività, così come contemplate nell'art. 6-bis della Legge n. 241/90 che debbono sottoscrivere tutti i dipendenti amministrativi oltre all'Organo Amministrativo con la quale questi si impegnano altresì a comunicare eventuali variazioni con specifiche segnalazioni da effettuare secondo quanto sopra previsto. Allo stesso modo per i commissari di gara e per i membri delle commissioni per le selezioni del personale è prevista la compilazione e la sottoscrizione di apposito modulo di autocertificazione attestante l'assenza dei predetti casi.

I RUP devono sottoscrivere analoga dichiarazione ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/23.

Controlli dell'RPCT

L'RPCT, in coordinamento con l'OdV, svolge attività di monitoraggio periodico sulla corretta applicazione delle procedure sopra specificate, anche mediante verifiche a campione e con rendicontazione nell'ambito della Relazione annuale.

6.4.2.3. Rotazione del personale

La rotazione non è applicabile stante il CCNL in uso, con le connesse implicazioni in termini di cambi di mansione e la peculiarità delle singole mansioni a cui sono adibiti i lavoratori nel contesto gestionale che richiedono apposita formazione/addestramento.

6.4.2.4. Il pantouflage

Per quanto riguarda il pantouflage di cui all' art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001 la disciplina regola la **fase successiva alla cessazione del rapporto di lavoro** con una pubblica amministrazione.

Il pantouflage, infatti, è il fenomeno del passaggio dei funzionari pubblici dal settore pubblico a quello privato al fine di sfruttare la precedente posizione di lavoro presso il nuovo datore di lavoro.

Il comma 16-ter dell'art. 53, D.Lgs. 165/2001 prevede il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego (c.d. periodo di raffreddamento), **attività lavorativa o professionale** presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Sotto il profilo sanzionatorio la norma prevede la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti in violazione del predetto divieto, l'obbligo per l'ex dipendente pubblico di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati e il divieto per i soggetti privati di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

L'ambito di applicazione del divieto di pantouflage è stato ampliato per effetto dell'art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013.

Questa disposizione prevede che, ai soli fini del pantouflage, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i **soggetti titolari degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013 (si vedano, in proposito, l'art. 1 comma 2)**, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un **rapporto di lavoro, subordinato o autonomo**. I divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico.

Il divieto, quindi, non si applica solo agli ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2 D.Lgs. n. 165/2001, ma anche a coloro che hanno svolto un incarico in enti pubblici e in enti di diritto privato in controllo pubblico.

ART. 1 COMMA 2 D.lgs. n. 39/13 - DEFINIZIONI

Lett. e) Per «incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati», le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente;

Lett. i) per «incarichi amministrativi di vertice», gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione o all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;

Lett. j) per «incarichi dirigenziali interni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di

amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti,

Per quanto riguarda, invece, **le misure generali di prevenzione in uso**, la Società, provvede:

- con l'inserimento di apposite clausole nelle dichiarazioni firmate dagli amministratori, dai neo assunti (dipendenti e dirigenti), dai consulenti e dagli operatori economici nel perimetro del Codice Appalti ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001, che prevedono specificamente l'assenza di situazione di *pantouflage*;

Controlli dell'RPCT: il Responsabile del “Piano di prevenzione della Corruzione” verifica il rilascio di autocertificazioni (a campione nel caso di operatori economici).

L'OdV a sua volta procede ai controlli indicati periodicamente attraverso il monitoraggio sulla sezione “società trasparente”.

6.4.2.5. incompatibilità ed inconferibilità (D.lgs. n. 39/13).

Il Dlgs. n. 39/13 ha previsto inoltre un'apposita disciplina riferita alle inconferibilità di incarichi dirigenziali e assimilati (art. 3) e degli amministratori (art. 20), che ha come destinatari le P.A. ex art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01 ma anche gli Enti pubblici economici e gli Enti di diritto privato in controllo pubblico. In relazione a tali fattispecie, sono intervenute nel periodo 2024–2025 rilevanti novità normative e giurisprudenziali.

In particolare, la legge 5 marzo 2024, n. 21 ha modificato l'art. 4 del d.lgs. n. 39/2013, riducendo da due a un anno il periodo di raffreddamento previsto per l'inconferibilità degli incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati, nonché introducendo il nuovo comma 1-bis che esclude l'inconferibilità qualora l'incarico, la carica o l'attività professionale svolta abbia avuto carattere occasionale, non esecutivo o di controllo. In tali ipotesi, resta comunque richiesta l'adozione di idonei presìdi organizzativi e di trasparenza volti alla gestione di eventuali conflitti di interessi. La disciplina di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 39/2013, relativa all'inconferibilità di incarichi a componenti di organi politici regionali e locali, è stata oggetto di un significativo riassetto. A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 98 del 5 marzo 2024 e dei successivi interventi legislativi, l'intero comma 2 dell'art. 7 è stato abrogato con decorrenza dal 25 febbraio 2025, mentre ulteriori modifiche e, infine, l'abrogazione del comma 1 dello stesso articolo sono intervenute nel corso del 2025, con efficacia dal 24 agosto 2025. Da ultimo, l'art. 12-bis del d.l. n. 25/2025 ha introdotto il comma 4-bis all'art. 12 del d.lgs. n. 39/2013, stabilendo che le incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo non si applicano ai dirigenti di ruolo della stessa amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

Controlli dell'RPCT

L'accertamento avviene mediante verifica da parte del RPCT della dichiarazione di autocertificazione resa dagli interessati conformemente a quanto previsto dal d.lgs. n. 39 del 2013.

L'OdV a sua volta procede ai controlli indicati periodicamente attraverso il monitoraggio sulla sezione "società trasparente".

7. SISTEMA AUTORIZZATORIO

I rapporti con la P.A. e i processi sensibili sopra esaminati sono autorizzati, tenuti e gestiti in conformità a quanto descritto nel presente "*Piano*", nel Codice Etico dall'A.U./Preidente/Procuratore, o dagli altri soggetti cui sia stata eventualmente/preventivamente rilasciata specifica delega o procura.

La delega e la procura per essere efficaci devono avere i seguenti requisiti:

- risultare da atto scritto indicante data certa;
- essere accettata per iscritto;
- attribuire i necessari poteri di organizzazione, gestione e spesa, richiesti dalla specifica funzione delegata.

8. PRASSI E PROCEDURE

Nell'ambito del proprio sistema organizzativo, in ragione della sua struttura lineare, la Società ha adottato un Manuale procedure e protocolli 231. La società ha messo poi a punto anche un apparato essenziale di istruzioni e di prassi operative volte a regolamentare lo svolgimento delle attività aziendali, che contribuiscono a garantire il rispetto delle normative vigenti anche di derivazione pubblicistica. Tali strumenti mirano, da un lato, a regolare l'agire declinato nelle sue varie attività operative, e dall'altro, a consentire i controlli, preventivi e successivi, sulla correttezza delle operazioni effettuate. In tale modo, si garantisce l'effettiva uniformità di comportamento all'interno dell'Impresa, nel rispetto delle disposizioni normative, statutarie e regolamentari che regolano lo svolgimento della sua attività.

Ne consegue che tutti i dipendenti hanno l'obbligo di essere a conoscenza di tali prassi e procedure interne e di rispettarle nell'esercizio dei compiti a loro assegnati. In particolare, le procedure approntate dalla Società, sia manuali che informatiche, costituiscono le regole da seguire in seno ai processi aziendali interessati, prevedendo anche i controlli da espletare al fine di garantire la correttezza, l'efficacia e l'efficienza delle attività aziendali.

Le procedure sono diffuse e pubblicizzate attraverso specifica comunicazione/formazione.

Tutte le prassi/procedure si conformano ai seguenti principi:

- ricostruibilità del processo autorizzativo (*accountability*);
- integrità delle registrazioni contabili sia nella fase di processo che, successiva, di archiviazione;
- scelta trasparente, motivata e autorizzata dei dipendenti e dei collaboratori non dipendenti (fornitori, consulenti, ecc.) basata su requisiti generali oggettivi e verificabili (competenza, professionalità, esperienza, onorabilità);

- compensi a dipendenti e a terzi congrui rispetto alle prestazioni rese (condizioni di mercato, tariffari) ed evidenza oggettiva della prestazione resa;
- sistemi premianti congrui e basati su *target* ragionevoli;
- tutte le uscite finanziarie devono essere documentate, autorizzate e inequivocabilmente riferibili ai soggetti '*emittente e ricevente*' e alla specifica motivazione.

9. FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL PIANO NEL CONTESTO AZIENDALE

Il presente "*Piano*" ed i suoi allegati rispondono alle specifiche prescrizioni in materia di "*Anticorruzione*" e sono finalizzati a prevenire fenomeni corruttivi nella gestione dell'attività sociale.

Per il presente "*Piano*" e in generale sulla tematica dell'anticorruzione e trasparenza e sulle dinamiche dei processi a rischio è prevista un'apposita azione di comunicazione articolata in informazione e formazione, tesa a rendere noti i suoi contenuti ed i suoi impatti a tutti i destinatari, interni ed esterni, a tutti i dipendenti, consulenti e collaboratori della "*GEO ENERGY SPA*".

9.1. Informazione

ferma restando la disciplina sanzionatoria espressamente delineata nell'apposito "*Codice sanzionatorio*", parte integrante del Mog. 231, sottesa al mancato rispetto delle regole, protocolli e norme di comportamento, la "*GEO ENERGY SPA*" promuove la conoscenza del "*Piano*", dei relativi protocolli interni e del loro aggiornamento, tra tutti i dipendenti, che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarli ed a contribuire alla loro attuazione. In particolare, per quanto attiene alla comunicazione del "*Piano*", è previsto quanto segue:

- a. il presente documento è reso conoscibile, unitamente alle procedure/regole di comportamento ad esso riferibili, ai "*Destinatari*", attraverso la sua pubblicazione sul sito *internet* della Società.
- b. Informativa a dipendenti. In sede di assunzione l'adozione del presente "*Piano*" è comunicata per scritto insieme al set informativo "231", attraverso lettera informativa, a firma del legale rappresentante, a tutto il personale, da distribuirsi attraverso la busta paga, sui contenuti di sintesi della normativa in materia di "*Anticorruzione*" con richiamo alle regole di comportamento contenute nel "*Piano*" e più in generale nel "Mog. 231" e nei suoi allegati (compreso il Manuale protocolli) specificando le modalità della loro consultazione; è prevista la firma per presa d'atto e accettazione delle regole.

Sono altresì previste informative su tutte le azioni attuative del Piano.

Analoga procedura si applica a eventuali rapporti di lavoro in somministrazione.

Informativa a collaboratori esterni e *partners*

La "*GEO ENERGY SPA*" promuove la conoscenza e l'osservanza del "*Piano*" anche tra i *partners* commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti ed i fornitori.

I contratti stipulati con tali soggetti conterranno apposite clausole tese a disciplinare, sotto il profilo sanzionatorio (come da Codice interno vigente), la non osservanza del Codice etico, delle regole di comportamento e dei protocolli contenuti nel Mog. 231 di cui il presente Piano rappresenta parte integrante e sostanziale e più in generale l'eventuale condanna per reati presupposto del D.lgs. n. 231/01 ivi comprensivi delle fattispecie contemplate nel presente Piano.

9.2. Adozione di specifiche attività di formazione del personale

La formazione riveste un'importanza cruciale nell'ambito della prevenzione della Corruzione.

I responsabili degli uffici coinvolti nei processi a rischio dovranno partecipare ad un programma formativo sulla normativa relativa alla prevenzione e repressione della Corruzione e sui temi della legalità.

I piani formativi sono adeguati, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari e del livello di rischio dell'area in cui operano. In particolare, sono previsti livelli diversi di informazione e formazione attraverso idonei strumenti di diffusione.

La formazione avverrà con le seguenti modalità:

- frontale.
- E-learning con test di autovalutazione.

Di seguito viene data evidenza del piano di formazione 2026-2028 riferito al tema della prevenzione della corruzione.

La Programmazione dei percorsi formativi

La "GEO ENERGY SPA" programma adeguati percorsi di formazione, come mostra la tabella che segue:

Oggetto della formazione	destinatari	Formatori	Modalità di erogazione	durata	Periodo
Livello specifico: Etica e legalità in genere (approccio valoriale), strumenti applicativi per la riduzione del rischio di maladministration gestione (accesso civico, attività dell'RPCT e dei referenti laddove nominati), con particolare riferimento al Codice sanzionatorio e a quello etico nonché al ruolo dell'OdV.	Personale dipendente amministrativo e tecnico, RPCT	ODV	e-learning con somministrazione di test finali di valutazione dell'apprendimento	1 - 2 ore	2026, 2027 e 2028
Livello generale:	tutto il personale	ODV	Frontale - in house	1 ora	2026

Etica e legalità in genere (approccio valoriale),					
Formazione su Codice Appalti	RUP e Ufficio acquisti	Formatore esterno	e-learning con somministrazione di test finali di valutazione dell'apprendimento	2 ore	2026

10. IL CODICE ETICO DELLA “GEO ENERGY SPA.”

“GEO ENERGY SPA” cura, con particolare attenzione, la valorizzazione e la salvaguardia dei profili etici della propria attività d’impresa.

Si rinvia, per un maggiore dettaglio, al Documento che costituisce parte integrante del presente “Piano” e del “Mog. 231”, denominato “Codice etico”, che ha lo scopo di individuare e definire in modo chiaro ed esaustivo l’insieme dei valori, dei principi fondamentali e delle norme comportamentali che costituiscono il presupposto irrinunciabile per il corretto svolgimento delle attività aziendali.

11. CODICE DI COMPORTAMENTO

La società, ferma restando l’adozione del Codice etico, stante anche le previsioni di cui all’art. 19 del D.lgs. n. 175/16 che prevedono l’applicazione della disciplina privatistica per i rapporti di lavoro, applica il Ccnl e non adotta Codici di comportamento di cui al Dpr. 16 aprile 2013, n. 62 (“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”).

12. SISTEMA DISCIPLINARE E RESPONSABILITÀ

La mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente “Piano della prevenzione della corruzione” costituisce illecito disciplinare (art. 1, comma 14, Legge n. 190/12) ed il suo accertamento attiva il procedimento per l’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla vigente normativa, in conformità a quanto stabilito nel Ccnl e dallo “Statuto dei Lavoratori” e secondo le previsioni del Sistema disciplinare e del Codice Sanzionatorio in uso ex D.lgs. n. 231/01.

Uno degli elementi essenziali per la costruzione, attuazione e mantenimento di un efficace “Piano di prevenzione della Corruzione”, è infatti l’esistenza di un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio teso a punire il mancato rispetto delle misure in essi riportate.

A tal riguardo si rinvia al Codice Sanzionatorio allegato al Modello 231 per le fattispecie declinate al suo interno e nel Codice Etico, mentre per le misure contenute nel presente Piano, il sistema disciplinare applicabile è direttamente quello previsto nei CCNL.

Dell’avvio dei procedimenti disciplinari devono essere informati anche l’OdV e l’RPCT i quali ne tengono conto nello svolgimento delle rispettive funzioni. RPCT e OdV per quanto di rispettiva competenza, inoltre, monitorano le segnalazioni ad accadimento pervenute direttamente o tramite la piattaforma Whistleblowing per verificare l’insorgere di situazioni che possono rappresentare condotte poste in essere in violazione dei presidi sopra

richiamati e proporre di conseguenza l'eventuale adozione di misure sanzionatorie ad esito delle relative istruttorie.

Nei confronti dei terzi destinatari le clausole sanzionatorie per violazione di quanto prescritto nel Presente Piano e più in generale nel Modello 231 di cui questo fa parte, sono accettate per scritto da ciascuno di essi.

13. FLUSSI INFORMATIVI, SEGNALAZIONI E WHISTLEBLOWING

È stata istituita un'apposita procedura sulle segnalazioni. I dipendenti segnalano qualsiasi illecito (all'RPCT) o fatto rilevante ai fini del D.lgs. n. 231/01 (all'ODV) accertati con le modalità previste nella suddetta procedura indicando, se a loro conoscenza, le motivazioni della stessa, il tutto nel rispetto della disciplina sul *Whistleblowing*.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione può tenere conto di segnalazioni provenienti da eventuali portatori di interessi esterni alla società, purché non anonime e sufficientemente circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino il rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi.

È assicurato lo stretto coordinamento tra RPCT e ODV.

Le segnalazioni ricevute dall'RPCT sono istruite in fase iniziale con l'OdV il quale le prende in carico insieme all'RPCT solo se rilevanti ai fini 231, motivando la decisione in un senso o nell'altro.

Stesso percorso seguono le segnalazioni ricevute dall'OdV, a parti invertite.

Sono stati inoltre istituiti dei flussi informativi periodici da parte del Direttore e dei Responsabili di Area, indirizzati all'OdV e all'RCPT, disciplinati nella citata procedura e declinati nelle istruzioni fornite dall'OdV e dall'RCPT.

Analogamente a quanto sopra illustrato, qualora dall'esame dei flussi informativi periodici emergessero elementi meritevoli di approfondimento RPCT e ODV stabiliscono come attivarsi nel rispetto delle reciproche prerogative ma sempre operando in stretto coordinamento.

L'OdV procede con l'esame dei flussi periodici nei termini stabiliti nel regolamento di Funzionamento dell'Organismo stesso e nei propri atti decisionali, che trovano attuazione del Piano annuale di vigilanza. Dei risultati l'OdV e l'RPCT danno conto nelle rispettive relazioni annuali sull'attività svolta, sottoposte all'Organo Amministrativo.

In attuazione del D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni nazionali (c.d. Decreto Whistleblowing), la Società ha adottato un disciplinare interno, un'informativa al personale e una piattaforma informatica dedicata per l'invio delle segnalazioni di illeciti.

Il soggetto gestore del canale interno è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT). Le segnalazioni possono essere inviate tramite il canale interno informatico, ovvero – nei casi previsti dall'art. 6 del D.lgs. 24/2023 – tramite il canale esterno gestito da ANAC, o, in presenza di pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico, mediante divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

La Società, in attuazione delle Linee guida ANAC e delle Linee guida Confindustria 2021, ha già implementato procedure aggiornate secondo quanto previsto dal D.lgs. 24/2023, garantendo la tutela della riservatezza del segnalante, dei facilitatori e dei soggetti coinvolti, nonché la protezione contro qualsiasi forma di ritorsione.

È prevista la pubblicazione, nella sezione “Società Trasparente – Whistleblowing” del sito istituzionale, delle informazioni aggiornate sulle modalità di segnalazione e sulle tutele previste dalla normativa vigente.

I responsabili dei procedimenti e il personale informano tempestivamente l’RPCT di qualsiasi deviazione dal PTPCT o dal Modello 231 riscontrata. L’RPCT coinvolge l’ODV per gli aspetti di rispettiva competenza. Sono stati implementati flussi informativi periodici tra ODV e RPCT e attività formative specifiche per il personale, in linea con le indicazioni ANAC e Confindustria.

Il D.lgs. n. 24/2023 (la cosiddetta "Normativa Whistleblowing") ha riorganizzato profondamente la disciplina delle segnalazioni, estendendo l'ambito oggettivo di ciò che può essere segnalato.

In ambito pubblico e nelle società in controllo pubblico, il destinatario principale di queste segnalazioni è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).

Di seguito sono riportate le informazioni rilevanti che devono essere segnalate:

1. Comportamenti, Atti o Omissioni Lesivi dell'Interesse Pubblico

Le segnalazioni devono riguardare violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica (o dell'ente privato).

Nello specifico, rientrano tra le informazioni rilevanti:

- **Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali:** Qualsiasi reato o irregolarità che possa configurare un danno erariale o una violazione di legge.
- **Condotte corruttive:** Casi di corruzione, concussione, abuso d'ufficio o peculato.
- **Violazioni del Modello 231:** Per gli enti che lo adottano, violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione.

2. Violazioni del Diritto dell'Unione Europea

Il decreto pone un forte accento sulla tutela degli interessi finanziari dell'UE. Devono essere segnalate violazioni riguardanti:

- **Appalti pubblici:** Irregolarità nelle procedure di gara o affidamento.
- **Servizi, prodotti e mercati finanziari:** Violazioni delle norme antiriciclaggio o di prevenzione del finanziamento al terrorismo.
- **Sicurezza dei prodotti e dei trasporti.**
- **Tutela dell'ambiente:** Gestione illecita di rifiuti, inquinamento o violazione di normative ambientali.
- **Salute pubblica e protezione dei consumatori.**

- **Protezione dei dati personali (Privacy):** Violazioni gravi del GDPR o della sicurezza delle reti informatiche.

Sono stati inoltre implementati dei flussi informativi trimestrali verso l'OdV e verso il RPCT per dare conto di variazioni intervenute nel contesto interno e di fatti rilevanti per consentire il monitoraggio dell'adeguatezza delle misure di prevenzione e della loro applicazione. Per la disciplina dei flussi informativi è in uso una procedura *ad hoc*.

Per le segnalazioni di illecito la procedura è stata aggiornata a termini di legge nel corso del 2023, in osservanza di quanto stabilito dal D.lgs. n. 24/23.

Più precisamente, la Legge n. 190/12 prescrive che il "*Piano di prevenzione della Corruzione*" preveda, con particolare riguardo alle attività a rischio di Corruzione, obblighi di informazione nei confronti del Responsabile del "*Piano*".

Attraverso appositi flussi definiti e gestiti in raccordo con l'OdV e disciplinati in autoregolamentazione da parte dei medesimi soggetti, viene fornita l'informativa che contiene gli elementi necessari a consentire al "*Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza*" e all'OdV per quanto di rispettiva competenza, di:

- verificare la regolarità e legittimità degli atti adottati;
- monitorare i rapporti tra l'Azienda e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'Azienda.

Con riferimento ai processi "*sensibili*" sopra esaminati, devono essere fornite al "*Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza*" e all'OdV tutte le informazioni che di cui lo stesso farà richiesta e, con periodicità almeno semestrale, almeno le seguenti:

- elenco delle concessioni, autorizzazioni o certificazioni ottenute dalla Pubblica Amministrazione;
- elenco delle verifiche, ispezioni ed eventuali contestazioni da parte della P.A., con indicazione del loro esito e del relativo iter seguito dalla Società (ricorso, pagamento di eventuali sanzioni, ecc.);
- "*scheda di evidenza*" sulla natura delle visite, delle informazioni assunte e della documentazione eventualmente richiesta dalla P.A.. Il "*Responsabile della prevenzione della Corruzione*" dovrà essere immediatamente avvertito circa eventuali situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non effettività e/o non conformità al "*Piano*" e alle relative procedure;
- segnalazione di fatti anomali per frequenza o rilievo;
- segnalazione circa procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti, connessi alla contestazione di inadempienze rispetto ai principi, generali e specifici, contenuti nel "*Piano*";
- mutamenti intervenuti nell'organico e/o nell'organizzazione aziendale.

OdV e RPCT operano in stretto coordinamento anche nel monitoraggio dei flussi informativi periodici e delle segnalazioni ad accadimento oltre che nell'adozione delle iniziative conseguenti e correttive, come previsto nella procedura in uso e nel Codice sanzionatorio.

14. MONITORAGGIO E RIESAME

Il monitoraggio e il riesame periodico costituiscono una fase fondamentale del processo di gestione del rischio attraverso cui verificare l'attuazione e l'adeguatezza delle misure di prevenzione nonché il complessivo funzionamento del processo stesso e consentire in tal modo di apportare tempestivamente le modifiche necessarie (cfr. Parte II, di cui al PNA 2019, § 3. e PNA 2022, aggiornamento 2023 e successivi).

Monitoraggio e riesame sono due attività diverse anche se strettamente collegate. Il monitoraggio è un'attività continuativa di verifica dell'attuazione e dell'idoneità delle singole misure di trattamento del rischio, mentre il riesame è un'attività svolta ad intervalli programmati che riguarda il funzionamento del sistema nel suo complesso. Per quanto riguarda il monitoraggio si possono distinguere due sotto-fasi:

- il monitoraggio sull'attuazione delle misure di trattamento del rischio;
- il monitoraggio sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio.

I risultati dell'attività di monitoraggio sono utilizzati per effettuare il riesame periodico della funzionalità complessiva del "Sistema di gestione del rischio" a supporto della redazione degli aggiornamenti annuali del Piano dell'Ente.

14.1 Monitoraggio sull'attuazione delle misure

In primo luogo, occorre ribadire che la responsabilità del monitoraggio è del RPCT e dell'OdV (quest'ultimo limitatamente alle misure ritenute rilevanti rispetto alle finalità del D.lgs. n. 231/01 che, come detto, rappresentano un sottoinsieme di quelle previste ai fini del contenimento del rischio di *maladministration*).

Per quanto riguarda i processi oggetto del monitoraggio, il RPCT e l'OdV dovranno tener conto delle risultanze dell'attività di valutazione del rischio per individuare i processi maggiormente a rischio sui quali concentrare l'azione di monitoraggio.

Il monitoraggio sull'attuazione delle misure avviene almeno annualmente.

L'attività di monitoraggio annuale viene adeguatamente pianificata e documentata in un piano di monitoraggio annuale che trova rappresentazione nei questionari Anac compilati dal RPCT e nel Piano di vigilanza dell'OdV. L'RPCT e l'OdV effettuano il controllo sull'attuazione delle misure stesse e nella richiesta di documenti, informazioni e/o qualsiasi "prova" dell'effettiva azione svolta.

Nel pianificare le verifiche si tiene conto anche dell'esigenza di includere nel monitoraggio i processi non verificati negli anni precedenti. Le verifiche programmate infatti non esauriscono l'attività di monitoraggio del RPCT e dell'OdV poiché alle attività pianificate si aggiungono quelle non pianificate che dovranno essere attuate a seguito di segnalazioni che

pervengono al RPCT o all'OdV in corso d'anno tramite il canale del whistleblowing o con altre modalità.

Il RPCT e l'OdV svolgono altresì degli audit specifici, con verifiche sul campo che consentono il più agevole reperimento delle informazioni, evidenze e documenti necessari al miglior svolgimento del monitoraggio di secondo livello. Tali momenti di confronto sono utili anche ai fini della migliore comprensione dello stato di attuazione delle misure e di eventuali criticità riscontrate, in un'ottica di dialogo e miglioramento continuo.

Per poter realizzare un modello di gestione del rischio corruttivo diffuso nell'organizzazione, i responsabili degli uffici e i dipendenti tutti, quando richiesto e nelle modalità specificate, hanno il dovere di fornire il supporto necessario al RPCT. Si rammenta che tale dovere, laddove disatteso, può dar luogo a provvedimenti disciplinari.

Delle risultanze del monitoraggio viene tenuto conto all'interno degli aggiornamenti annuali del PTPCT, nonché all'interno della Relazione annuale del RPCT e in quella dell'OdV. Le risultanze del monitoraggio sulle misure di prevenzione della corruzione costituiscono infatti il presupposto della definizione del successivo PTPCT oltre che del Piano annuale di vigilanza dell'OdV e del RPCT.

A monte, nella prima parte dell'anno viene definito un Piano di attività di vigilanza da parte del RPCT e dell'OdV che costituisce la bussola su cui si basa il monitoraggio effettuato nei termini sopra indicati.

14.2 Monitoraggio sull'idoneità delle misure

Il monitoraggio sull'idoneità delle misure tiene conto dei risultati delle attività di controllo sull'attuazione delle misure e avviene invece con cadenza annuale all'interno delle Relazioni Annuali del RPCT e dell'OdV che di fatto rappresentano la sede del riesame dal momento che alimentano e forniscono impulso agli eventuali aggiornamenti del PTPCT e del Modello 231, fornendo altresì elementi per l'elaborazione dei rispettivi piani di vigilanza.

L'attività di monitoraggio annuale viene adeguatamente pianificata all'interno del presente Piano e in quello di vigilanza dell'OdV.

14.3 Riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema

Il riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema avviene ad opera dell'RPCT in coordinamento con l'OdV e supportato dall'Organo amministrativo e dal personale dipendente. Tale attività ha una frequenza almeno annuale, nell'ambito della predisposizione della relazione annuale dell'OdV e del RPCT e trova declinazione nell'aggiornamento annuale del PTPCT.

15. CONSULTAZIONE E COINVOLGIMENTO

Risulta indispensabile la consultazione e il coinvolgimento interno rispetto alle risultanze delle fasi sopra descritte, propedeutiche all'elaborazione del Piano: tutta l'organizzazione deve essere a conoscenza sia delle misure di prevenzione della corruzione previste

all'interno del Piano e deve essere coinvolta nella loro individuazione e declinazione, al fine di evitare il rischio che misure calate dall'alto non risultino in concreto attuabili in modo efficace.

In altre parole, il coinvolgimento appropriato e tempestivo di tutte le parti interessate consente di acquisire le loro conoscenze e i loro punti di vista. In tal senso, la consultazione implica anche che i partecipanti forniscano informazioni "di ritorno" (feedback) tali da contribuire alle decisioni.

La fase di "consultazione e coinvolgimento", insieme a quella della "comunicazione" trattata nei paragrafi precedenti, è trasversale e potenzialmente contestuale a tutte le altre fasi del processo di gestione del rischio descritte nel presente documento. Detta fase si basa **sull'analisi del contesto interno e di quello esterno**.

Con riferimento all'analisi del contesto esterno, appare rilevante il contributo delle analisi riportate nell'apposito paragrafo o del presente documento. utili spunti al fine di comprendere meglio le dinamiche relazionali che possono influenzare, in termini di rischio corruttivo, l'amministrazione stessa.

Con riferimento all'analisi del contesto interno, viene coinvolta tutta la struttura organizzativa, secondo il principio guida della "responsabilità diffusa", specie con riferimento alla realizzazione della mappatura dei processi. Le strutture organizzative che svolgono i processi oggetto di analisi sono, dunque, gli interlocutori privilegiati, in quanto gli unici in possesso delle informazioni sulle modalità di svolgimento di tali processi. Il loro mancato coinvolgimento può dar luogo a mappature dei processi meramente astratte e non idonee a descrivere le prassi operative dell'organizzazione in esame.

Anche con riferimento alla fase di valutazione del rischio, si ribadisce l'importanza del coinvolgimento della struttura organizzativa, secondo il principio guida della "responsabilità diffusa", al fine di reperire importanti informazioni sugli eventi rischiosi, e sulle criticità e caratteristiche del processo utili ad una più puntuale valutazione dell'esposizione al rischio.

Infine, anche ai fini del trattamento del rischio risulta indispensabile il coinvolgimento di tutta la struttura organizzativa, secondo il principio guida della "responsabilità diffusa", ai fini della migliore identificazione e progettazione delle misure di prevenzione della corruzione. In questa fase, infatti, tale coinvolgimento è ancora più rilevante, in quanto consente di tarare al meglio la programmazione delle misure (in termini di conoscenza delle caratteristiche del processo cui la misura è abbinata, delle caratteristiche del personale che è chiamato ad adottarle, ecc.).

16. RELAZIONI E SINERGIE TRA RPCT E ODV

Le sinergie e ambiti di collaborazione tra Organismo di Vigilanza e Responsabile della Prevenzione della Corruzione, trovano attuazione nella declinazione dei paragrafi del presente Piano dedicati alle misure di contenimento dei rischi; tali sinergie sono molto

ampie e riguardano le condotte da cui possono scaturire astrattamente i reati presupposto del D.lgs. n. 231/01 posti in essere nell'interesse e a vantaggio della società. A titolo indicativo tali sinergie sono riconducibili alle seguenti fattispecie.

- valutare i criteri e le metodologie adottate per l'elaborazione della mappatura dei rischi (Modello 231 e PTCPT) e il suo continuo aggiornamento;
- valutare i singoli protocolli di prevenzione adottati, in termini di idoneità e concreta capacità di prevenzione;
- svolgere attività periodiche di verifica e monitoraggio sulla concreta attuazione delle misure di prevenzione adottate;
- valutare le azioni formative e di comunicazione adottate;
- esaminare i flussi informativi verso i due Organi;
- gestione delle segnalazioni e dei canali di whistleblowing;
- sollecitare incontri e scambi di informazione in merito all'esito dei controlli;
- svolgere audizioni in comune dei responsabili aziendali;

Quanto sopra, anche in considerazione che i protocolli di prevenzione dei fatti di tipo corruttivo (corruzione passiva e quella attiva, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente o meno) e di altri reati in comune alle due normative, sono sostanzialmente i medesimi.

Restano fermi i rispettivi compiti e responsabilità del RPCT e dell'OdV; quest'ultimo preposto alla vigilanza sulle fattispecie che sono ricomprese nei reati presupposto del D.lgs. n. 231/01 perpetrate nell'interesse o a vantaggio della società mentre il RPCT presidia l'attuazione del presente Piano ai fini del contenimento del rischio di condotte di *maladministration*, così come definite in precedenza, indipendentemente dalla configurazione di reati e dalla posizione, attiva o passiva della società rispetto ad esse.

Sul piano sostanziale, le modalità di prevenzione della corruzione nell'interesse e vantaggio dell'impresa o a danno della stessa e i fatti corruttivi a danno dell'impresa (cd corruzione passiva) si concretizzano infatti, nella inidoneità dei presidi di prevenzione (es. procedure inadeguate o inesistenti) o nella loro non puntuale applicazione, il che impone un'azione organica e coordinata da parte di OdV e RPCT.

Sono stati inoltre implementati dei flussi informativi trimestrali verso l'OdV e verso il RPCT per dare conto di variazioni intervenute nel contesto interno e di fatti rilevanti per consentire il monitoraggio dell'adeguatezza delle misure di prevenzione e della loro applicazione.

SEZIONE II

PIANO DELLA TRASPARENZA

17. IL PIANO DELLA TRASPARENZA

Fonti normative: Le principali fonti normative e di indirizzo per la stesura della presente Sezione al Piano integrato di Attività e Organizzazione - sottosezione “rischi corruttivi e trasparenza” della società a partecipazione pubblica sono costituite dal Decreto Legislativo n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs n. 97/2016 e s.m.i., in quanto applicabile alle società in controllo pubblico, nonché dagli atti di indirizzo e regolazione adottati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). In particolare, il riferimento è rappresentato dal PNA 2022, come da ultimo aggiornamento 2024 approvato con Delibera ANAC n. 12/2024 e la Delibera ANAC n. 495 del 25 settembre 2024, come modificata dalla Delibera n. 481 del 3 dicembre 2025. Restano altresì rilevanti, per quanto compatibili e applicabili alla natura giuridica della società, le precedenti deliberazioni ANAC e CIVIT in materia di trasparenza, tra cui la Delibera CIVIT n. 2/2012 e le Delibere ANAC n. 50/2013, n. 8/2015 e n. 1134/2017.

17.1 Ambito di applicazione delle norme sulla Trasparenza

La Legge n. 190 del 2012 menziona espressamente tra i soggetti tenuti all’applicazione della normativa anticorruzione i soggetti di diritto privato sottoposti al controllo di regioni, province autonome e enti locali (art. 1, co. 60).

Il D.lgs. 97/2016 «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» ha apportato numerosi cambiamenti alla normativa sulla trasparenza, rafforzandone il valore di principio che caratterizza l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni e i rapporti con i cittadini.

Il D.lgs. 97/2016 è intervenuto, con abrogazioni o integrazioni, su diversi obblighi di trasparenza. Tra le modifiche di carattere generale di maggior rilievo, si rileva il mutamento dell'ambito soggettivo di applicazione della normativa sulla trasparenza, l'introduzione del nuovo istituto dell'accesso civico generalizzato agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, l'unificazione fra il Programma triennale di prevenzione della corruzione e quello della trasparenza, l'introduzione di nuove sanzioni pecuniarie nonché l'attribuzione ad ANAC della competenza all'irrogazione delle stesse.

L'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013, introdotto dal D.lgs. 97/2016, ridisegna l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina sulla trasparenza rispetto alla precedente indicazione normativa contenuta nell'abrogato art. 11 del d.lgs. 33/2013.

I destinatari degli obblighi di trasparenza sono ora ricondotti a tre categorie di soggetti:

- 1) pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2 del d.lgs. 165/2000, ivi comprese le autorità portuali nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, destinatarie dirette della disciplina contenuta nel decreto (art. 2-bis, co. 1);
- 2) enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico, associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, sottoposti alla medesima disciplina prevista per le p.a. «**in quanto compatibile**» (art. 2-bis, co. 2);
- 3) società a partecipazione pubblica, associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato soggetti alla medesima disciplina in materia di trasparenza prevista per le p.a. «in quanto compatibile» e «limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea» (art. 2-bis, co. 3).

Geo Energy rientra nelle tipologie di cui al precedente punto "2" e pertanto è assoggettata alla normativa in materia di Trasparenza.

Con Delibera n. 1134/17 l'Anac ha approvato in via definitiva «*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*» a cui la società si attiene nell'attività di adeguamento continuo alla tematica della Trasparenza.

Le indicazioni contenute in tale delibera sono state integrate con la n. 495 del 25 settembre 2024, come modificata dalla Delibera n. 481 del 3 dicembre 2025

Per la parte sugli appalti pubblici, si fa inoltre riferimento alla Delibera ANAC 264 del 20.6.2023, come modificata con delibera 601 del 19 dicembre 2023.

Per dare attuazione alle disposizioni di legge sul tema della trasparenza di seguito si rappresenta il percorso di realizzazione della Sezione "*Società Trasparente*" del sito web.

A norma del citato art. 10, è stata utilizzata la Griglia degli obblighi di pubblicazione redatta dall'Anac (**allegato 1**) per individuare e cadenzare gli adempimenti che saranno recepiti, previa verifica di compatibilità con le attività svolte, i dati, i documenti e le informazioni relativi alle loro organizzazione e attività esercitate.

Il D. Lgs. 175/2016 «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica» oltre a prevedere, in via generale, che le società in controllo pubblico sono tenute ad assicurare il massimo livello di trasparenza nell'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti secondo

le previsioni del D. Lgs. 33/2013, introduce all'art. 19 specifici obblighi di pubblicazione, per i quali, in caso di violazione, estende l'applicazione di specifiche sanzioni contenute nel D. Lgs. 33/2013.

In particolare, la Società è tenuta:

- Alla pubblicazione dei dati sopra indicati;
- Alla realizzazione della sezione "Società trasparente" nel proprio sito internet;
- Alla previsione di una funzione di controllo e monitoraggio dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione;
- All'organizzazione di un sistema che fornisca risposte tempestive ai cittadini, con particolare riguardo ai dati non pubblicati sul sito (c.d. accesso civico);
- All'adozione e all'aggiornamento del presente Programma triennale per la trasparenza.

Tale Programma sistematizza le seguenti attività, alla cui realizzazione concorrono, oltre al Responsabile per la trasparenza, tutti gli uffici dell'ente e i relativi responsabili:

- Iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità;
- la Definizione di misure, modi e iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione;
- la Definizione di misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all'art. 43, comma 3, D. Lgs. 33/2013;
- la Definizione di specifiche misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza.

17.2. Obblighi di pubblicazione

Le società in controllo pubblico pubblicano, secondo gli adeguamenti indicati **nell'allegato 1** in applicazione della verifica di compatibilità con le attività svolte, i dati, i documenti e le informazioni relativi alle loro organizzazione e attività esercitate.

Il D.lgs. n. 175/2016 «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica» come detto introduce all'art. 19 specifici obblighi di pubblicazione, per i quali, in caso di violazione, estende l'applicazione di specifiche sanzioni contenute nel d.lgs. 33/2013.

I nuovi obblighi introdotti riguardano:

- i) i provvedimenti in cui le società in controllo pubblico stabiliscono i criteri e le modalità per il reclutamento del personale;
- ii) i provvedimenti delle amministrazioni pubbliche socie in cui sono fissati, per le società in loro controllo, gli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi incluse quelle per il personale;
- iii) i provvedimenti in cui le società in controllo pubblico recepiscono gli obiettivi relativi alle spese di funzionamento fissati dalle pubbliche amministrazioni.

I commi 3 e 7 dell'art. 19 dispongono, in caso di violazione degli obblighi elencati, l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 22, co. 4, 46 e 47, co. 2 del d.lgs. 33/2013 espressamente richiamate. Esse consistono, si ricorda, nel divieto di erogare somme a

qualsiasi titolo a favore della società da parte dell'amministrazione controllante (art. 22, co. 4); nell'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione (art. 47, co. 2); nell'attivazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine, e valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili (art. 46).

Il d.lgs. 97/2016 ha, inoltre, introdotto nel corpo del d.lgs. 33/2013 l'art. 15-bis «Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate» con la previsione che le società sono tenute a pubblicare, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione:

- i) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata;
- ii) il curriculum vitae;
- iii) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali;
- iv) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.

La pubblicazione di dette informazioni, relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso, è condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione e il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta.

Dal punto di vista sanzionatorio, poiché le società sono tenute al rispetto degli obblighi di pubblicazione, si ricorda che:

- a) l'omessa previsione della sezione dedicata alla trasparenza è considerata come un caso di omessa adozione del PTPC e pertanto sanzionata ai sensi dell'art. 19, comma 5, del dl. n. 90/2014;
- b) la mancata pubblicazione dei dati documenti e informazioni oggetto di obbligo ai sensi del d.lgs. n. 33, come identificati nelle presenti Linee guida, costituisce nelle pubbliche amministrazioni responsabilità disciplinare o dirigenziale. Nelle società tale responsabilità dovrà essere attivata nelle forme stabilite con atto statutario o regolamentare interno, sulla cui adozione vigileranno le amministrazioni controllanti;
- c) la mancata pubblicazione dei dati, documenti e informazioni di cui all'art. 47 del d.lgs. n. 33 è sanzionata dall'Autorità. Per gli aspetti procedurali si rinvia ai contenuti del «Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97» adottato dall'Autorità in data 16.11.2016.

17.3. Applicazione delle norme sulla trasparenza in "GEO ENERGY SPA": realizzazione della "Sezione", contenuti e flussi informativi

Per dare attuazione alle disposizioni di legge sul tema della trasparenza di seguito si rappresenta il percorso di realizzazione della Sezione Società Trasparente del sito web.

È stata utilizzata la Griglia degli obblighi di pubblicazione e della pianificazione elaborata dall'Anac (**Allegato 1**) finalizzata a favorire la puntuale individuazione e cadenza degli adempimenti che sono di volta in volta recepiti nella Sezione *Amministrazione Trasparente* la quale è raggiungibile tramite un *link* sulla *Home Page* del sito web dell'Ente che trasferirà l'utente ad una pagina di indice delle singole pagine web di rilevanza specifica.

17.4. Compiti del “Responsabile della Trasparenza” e attestazione periodica sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione

Il “Responsabile per la prevenzione della Corruzione” svolge le funzioni di “Responsabile per la Trasparenza” in conformità all'art. 43 del D.lgs. n. 33/13 e in tale veste, ha il compito di:

- proporre l'aggiornamento del “Piano”, in relazione alle specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di Trasparenza;
- controllare l'adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- segnalare all'Organo di amministrazione ed all'Autorità nazionale Anticorruzione i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità.
- Assicurare il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

Il comma 8-bis dell'art. 1 della l. 190/2012, nelle società partecipate dalla P.A., come previsto dalla Delibera Anac n. 1134/17, attribuisce inoltre agli OdV, quali organismi con funzioni analoghe a quelle degli OIV la funzione di attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione. L'Organismo di vigilanza provvede tempestivamente sulla base delle delibere adottate annualmente da Anac utilizzando i canali da essa previsti. Gli esiti dell'attestazione sono pubblicati nella sezione “Società trasparente”.

Al RPCT compete la pubblicazione dei dati. Rimangono ferme le competenze dei RUP relativamente alla pubblicazione di quanto previsto dalle normative vigenti (D.lgs. n. 36/23).

I dati saranno pubblicati secondo le scadenze previste dalla legge e, laddove non sia presente una scadenza, attenendosi al principio di tempestività ossia in tempo utile a consentire ai portatori di interesse di esperire tutti i mezzi di tutela.

In particolare, **per quanto riguarda le modalità per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione**, è stabilito quanto segue in conformità a quanto previsto nel documento, “Istruzioni operative per una corretta attuazione degli obblighi di pubblicazione ex d.lgs. 33/2013” allegato 4 alla Delibera ANAC n. 495/2024, modificata con Delibera n. 481 del 3 dicembre 2025, contenente indicazioni utili per la pubblicazione su requisiti di qualità dei

dati, procedure di validazione, controlli anche sostitutivi e meccanismi di garanzia attivabili su richiesta di chiunque vi abbia interesse.

A. I requisiti di qualità del dato

1. **INTEGRITÀ**: il dato non deve essere parziale.
2. **COMPLETEZZA**: la pubblicazione deve essere esatta, accurata, esaustiva e riferita a tutti gli uffici dell'Amministrazione, ivi comprese le eventuali strutture interne e gli uffici periferici. Per quanto riguarda l'esattezza essa fa riferimento alla capacità del dato di rappresentare correttamente il fenomeno che intende descrivere. L'accuratezza, invece, concerne la capacità del dato di riportare tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative.
3. **TEMPESTIVITÀ**: le informazioni, i dati e i documenti vanno pubblicati nell'immediatezza della loro adozione.
4. **COSTANTE AGGIORNAMENTO**: il dato deve essere attuale e aggiornato rispetto al procedimento a cui si riferisce. In corrispondenza di ciascun contenuto della sezione "Amministrazione trasparente", le amministrazioni indicano la data di aggiornamento.
5. **SEMPLICITÀ DI CONSULTAZIONE**: il dato deve essere organizzato in modo da consentirne agevolmente la consultazione, ad esempio evitando articolazioni complesse o ripetuti rinvii esterni.
6. **COMPRESIBILITÀ**: il dato deve essere chiaro e facilmente intellegibile nel suo contenuto.
7. **OMOGENEITÀ**: il dato deve essere coerente e non presentare contraddittorietà rispetto ad altri dati del contesto d'uso dell'amministrazione che lo detiene.
8. **FACILE ACCESSIBILITÀ E RIUTILIZZABILITÀ**: il dato deve essere predisposto e pubblicato in formato aperto ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. l-bis) e l-ter) del d.lgs. n. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale" e deve essere riutilizzabile senza ulteriori restrizioni. Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione trasparente»
9. **CONFORMITÀ AI DOCUMENTI ORIGINALI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE**: occorre assicurare la conformità dei documenti pubblicati all'originale; qualora il dato sia alimentato dai contenuti di atti o documenti, è necessario che non ne sia alterata la sostanza.
10. **INDICAZIONE DELLA LORO PROVENIENZA**: qualora il dato sia il risultato di una rielaborazione di atti o documenti, è necessario indicarne la fonte.
11. **RISERVATEZZA**: la diffusione tramite il sito istituzionale e il trattamento del dato deve rispettare i principi sul trattamento dei dati personali.

B. Organizzazione e gestione dei flussi informativi, verifica: il RPCT e il RUP, per quanto di competenza, provvedono alla pubblicazione in "società trasparente" dei documenti e delle informazioni indicati nella griglia di rilevazione. Per quanto riguarda i documenti e le

informazioni in possesso di altri uffici che li elaborano o li raccolgono, i relativi Responsabili dovranno trasmetterle al RPCT per la pubblicazione.

C. Le procedure di validazione

La validazione costituisce un presupposto necessario per la pubblicazione dei dati ed è propedeutica alla loro diffusione. Essa viene definita come “un processo che assicura la corrispondenza dei dati finali (pubblicati) con una serie di caratteristiche qualitative”.

Lo scopo principale della validazione dei dati è quello di assicurare un certo livello di qualità ai dati stessi mediante una sistematica attività di verifica che ne precede la diffusione, avuto riguardo alla comprensibilità, conformità e attendibilità dei dati e delle informazioni da pubblicare.

In aggiornamento rispetto alla precedente disciplina, la procedura di validazione è stata modificata prevedendo l'individuazione di un soggetto espressamente incaricato, dotato di adeguate competenze e conoscenze in relazione ai dati trattati. In particolare, **nell'ambito dell'ufficio competente all'individuazione e/o all'elaborazione dei dati, la validazione è affidata al responsabile del medesimo ufficio, in quanto soggetto che conosce in modo approfondito i dati e le informazioni elaborate.**

Tale assetto in ragione della ridotta dimensione organizzativa, prevede una formale individuazione dei referenti per la validazione dei dati, compresi i RUP con riferimento agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 36/2023.

La validazione da parte di tali soggetti avviene tramite attestazione contenuta all'interno dei flussi informativi periodici inviati a RPCT e ODV ed è svolta nel rispetto dei requisiti di qualità come specificati al capitolo precedente dedicato ai requisiti di qualità del dato. All'interno di tali flussi informativi i predetti soggetti assumono l'impegno a segnalare contestualmente al loro invio per la pubblicazione la presenza di dati in tutto o in parte non conformi e/o non rispettosi dei requisiti di qualità.

Qualora i dati da pubblicare risultino in tutto o in parte non conformi e/o non rispettosi dei requisiti di qualità, il responsabile della validazione segnala al RPCT che il dato:

- a) è pubblicabile provvisoriamente, in quanto le difformità rilevate sono lievi e sarà sostituito non appena disponibili dati conformi;
- b) non è pubblicabile, in quanto le difformità sono macroscopiche.

Di tali segnalazioni il RPCT tiene conto nel monitoraggio della sezione “Società trasparente”.

D. I controlli, anche sostitutivi

Il controllo, inteso come monitoraggio sulla pubblicazione dei dati, consente di verificare la corretta attuazione degli obblighi di trasparenza al fine di intraprendere le adeguate iniziative e porre in atto i necessari rimedi in caso di inadempimento.

Il RPCT svolge un'attività sistematica finalizzata ad accertare la veridicità e la completezza delle informazioni rese, anche con riferimento ai contenuti forniti in sede di autovalutazione. Tale attività si inserisce nel più ampio processo di monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione e consiste, da un lato, nel controllo degli indicatori previsti dal Piano per la verifica dello stato di attuazione delle misure in materia di trasparenza e, dall'altro, nella richiesta ai responsabili dei processi di documenti, informazioni ed evidenze idonee a dimostrare l'effettivo assolvimento degli obblighi dichiarati. La verifica non si limita alla conferma formale dei dati trasmessi, ma è orientata a una valutazione sostanziale della coerenza tra quanto rappresentato e l'effettiva realizzazione delle attività previste, costituendo uno strumento essenziale per il riesame periodico dell'assetto dei flussi informativi e per il successivo aggiornamento del PTPCT.

In aderenza a quanto sopra, il RPCT insieme all'OdV in modo coordinato, almeno una volta l'anno verificano l'efficace assolvimento di tutti gli obblighi di pubblicazione contenuti **nell'Allegato 1** provvedendo con le eventuali azioni correttive. Annualmente, o semestralmente a seconda degli obblighi definiti da ANAC, ai fini dell'attestazione dell'assolvimento dei citati obblighi di pubblicazione l'organo con funzioni analoghe all'OIV e nel caso di specie l'OdV, verifica la conformità della sezione agli obiettivi di contenuto e temporali.

17.5. L'accesso civico: Capo 1-bis al D.lgs. 33/2013, dal titolo " Diritto di accesso a dati e documenti", articolo 6 del D.Lgs. 97/2016 che ha riscritto l'art. 5 del D.lgs. 33/2013 e introdotto il 5-bis.

Le prescrizioni di pubblicazione previste dal d.lgs. n. 33 del 2013 sono obbligatorie, sicché, nei casi in cui la società abbia omissso la pubblicazione degli atti, sorge in capo al cittadino il diritto di chiedere e ottenerne l'accesso come anche agli atti non pubblicati in base a quanto stabilito dall'art. 5 commi 1 e 2, art. 5-bis del medesimo decreto.

L'Accesso civico (semplice o generalizzato) consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse legittimo (Art. 5, [D.Lgs. 33/2013](#)).

- L'Accesso civico semplice consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare (art.5, c. 1).
- L'Accesso civico generalizzato (o accesso FOIA) consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare (art. 5, c. 2).

Il diritto di accesso si qualificherà caso per caso, avendo cura di analizzare il tipo di dato al quale si chiederà l'accesso (nelle varie forme possibili di cui al novellato articolo 5) e, in tal senso, saranno di aiuto le Linee guida che l'Anac, d'intesa con il Garante della privacy, emanerà.

Si applicano le esclusioni e i limiti di cui all'art. 5-bis del d.lgs. n. 33 del 2013. A tal fine le società applicano le richiamate Linee guida (delibera n. 1309 del 2016), valutando caso per caso la possibilità di diniego dell'accesso a tutela degli interessi pubblici e privati indicati dalla norma richiamata. Tra gli interessi pubblici vanno considerati quelli curati dalla società qualora svolga attività di pubblico interesse. Tra gli interessi privati particolare attenzione dovrà essere posta al bilanciamento tra il diritto all'accesso e la tutela degli "interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali"

Sul sito istituzionale, nella sezione "Società Trasparente" è inserito un modulo apposito per facilitare la presentazione di istanze di accesso nei termini sopra esposti.

L'inoltro da parte del cittadino della richiesta di accesso civico comporta da parte del responsabile della trasparenza o di un suo delegato, l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 43, comma 5, del d.lgs. n. 33 ossia al vertice politico dell'amministrazione (AD), all'OdV, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

Il Responsabile della trasparenza è preposto a ricevere ed istruire le richieste di accesso civico.

SEZIONE III

NORME COMUNI E CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

18. LE SANZIONI A SEGUITO DELL'ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI NORMATIVE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Oltre alle sanzioni previste, per la Corruzione, dal Codice penale, e dal Codice civile (art. 2635, corruzione fra privati), bisogna tener conto delle sanzioni previste ai commi 14 (ripetute violazioni), 33 (mancata pubblicazione sul sito), 44 (violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento) dell'art. 1 della Legge n. 190/12 e all'art. 47 del D.lgs. n. 33/13.

19. RECEPIMENTO DINAMICO MODIFICHE DEL CONTESTO INTERNO ED ESTERNO

Le disposizioni del presente "*Piano*" eventualmente in contrasto con la normativa sopravvenuta saranno disapplicate anche nelle more del suo formale adeguamento, salva l'applicazione dell'eventuale disciplina transitoria disposta per legge e, comunque, in attuazione del principio di carattere generale *tempus regit actum*.

Il "*Piano*" è in ogni caso soggetto a verifiche annuali tese ad accertare necessità di aggiornamenti, proposti dal "Responsabile della prevenzione della corruzione" affiancato dall'OdV, e adottati dall'Organo amministrativo, ogni qual volta emergano rilevanti mutamenti normativi e/o organizzativi rilevanti all'interno della struttura, e in seguito a esame della sua attuazione ed adeguatezza rispetto alle indicazioni che verranno di volta in volta fornite dall'Anac (Autorità nazionale Anticorruzione) anche attraverso eventuali modifiche che fossero apportate al "*Piano nazionale Anticorruzione*".